Spedizione in abbonamento postale

Anno 98° — Numero 314

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Giovedì, 19 dicembre 1957 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 551-236 551-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 848-184 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO PER L'ANNO 1958

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 10.020 Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 Un fascicolo L. 50
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 10.020 Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 Un fascicolo L. 50
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato — Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Tritone n. 61/A-61/B; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46/r e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Napoli e Firenze, possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

AVVISO

Ad evitare che col 1° gennaio p. v. si verifichi interruzione nell'invio del periodico e poichè, in seguito, non sarebbe possibile spedire ai ritardatari tutti i fascicoli arretrati, si pregano i Sigg. Abbonati di voler rinnovare *al più presto* l'abbonamento alla *"Gazzetta Ufficiale,,* alle condizioni di cui sopra.

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

RICOMPENSE AL VALOR MILITARE

Decreto 17 gennaio 1957
registrato alla Corte dei conti il 23 luglio 1957
registro n. 9 Presidenza, foglio n. 302

E' concessa la seguente decorazione al valor militare:

MEDAGLIA D'ARGENTO

TARANTINO Dario di Francesco e di Bosco Eleonora da Venaria Reale (Torino), classe 1917, partigiano combattente (*alla memoria*). — Subito dopo l'armistizio con fedeltà e con decisione, intraprendeva la lotta di liberazione rendendo servizi vivamente apprezzati nel campo organizzativo e dando, ripetutamente, in circostanze particolarmente difficili e pericolose, belle prove di decisione e di coraggio. Caduto per la delazione in mani nemiche e torturato per più giorni, manteneva fiero ed esemplare contegno nulla rivelando e per gli ideali di Patria e di libertà affrontava da prode la morte che gli veniva barbaramente inferta. — Milano, 27 gennaio 1945.

(6792)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 10 dicembre 1957, n. 1188.
Riordinamento dell'Istituto nazionale di alta matematica in Roma.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'Istituto nazionale di alta matematica, istituito in Roma con legge 13 luglio 1939, n. 1129, ha per fine di:

a) favorire lo sviluppo dei rami in formazione della matematica;

b) cooperare, con gli altri Istituti e Seminari matematici italiani per il progresso delle matematiche e curare una aggiornata bibliografia del movimento matematico mondiale;

c) diffondere i più importanti indirizzi del pensiero nazionale in questo campo;

d) promuovere il collegamento tra le ricerche di alta matematica e le scienze collaterali (filosofiche, storiche, fisiche, statistiche, ecc.).

Art. 2.

I fini suddetti sono adempiuti nei modi indicati nello statuto deliberato dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto su proposta del Consiglio dei professori ed approvato con decreto del Capo dello Stato, su proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro.

Mediante regolamento, deliberato dal Consiglio di amministrazione, udito il Consiglio dei professori, da sottoporre all'approvazione del Ministro per la pubblica istruzione e del Ministro per il tesoro, saranno stabilite, tra l'altro, le norme concernenti l'ordinamento interno e l'amministrazione dell'Istituto, nonchè la dotazione organica, le modalità di assunzione, lo stato giuridico e il trattamento economico di attività a qualsiasi titolo, di previdenza e di quiescenza di tutto il personale occorrente per il funzionamento dell'Istituto.

Il detto regolamento dovrà altresì stabilire le norme per l'assegnazione delle borse di studio dell'Istituto.

Art. 3.

L'Istituto ha personalità giuridica di diritto pubblico, ha sede nella Città Universitaria di Roma, ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.

Art. 4.

All'Istituto sono assegnati tre posti di professore di ruolo di grado universitario.

I titolari dei predetti posti sono nominati con decreto del Ministro per la pubblica istruzione fra i professori ordinari delle Università e degli Istituti di istruzione superiore statali, su proposta del Consiglio dei professori dell'Istituto e conservano lo stato giuridico ed economico dei professori di ruolo delle Università, anche per quanto attiene allo sviluppo di carriera.

Art. 5.

Il personale assistente dell'Istituto, nominato in seguito a concorso, dopo cinque anni almeno di lodevole servizio, può ottenere l'assunzione nei ruoli dei professori degli Istituti di istruzione media, classica, scientifica, magistrale e tecnica allo stesso modo ed alle condizioni previste dall'art. 132 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con il regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592.

Art. 6.

L'Istituto è retto da un presidente assistito da un Consiglio dei professori e da un Consiglio di amministrazione.

Il presidente dell'Istituto partecipa alle adunanze della Facoltà di scienze fisiche, matematiche e naturali della Università di Roma e interviene alle sedute del Senato accademico della stessa Università soltanto per quanto concerne i rapporti tra Università e Istituto.

Art. 7.

Il Consiglio dei professori dell'Istituto è composto:

a) dei professori di ruolo e fuori ruolo dell'Istituto;

b) di un professore ordinario della Facoltà di scienze fisiche, matematiche e naturali dell'Università di Roma, titolare di una delle discipline matematiche e di astronomia, geodesia, fisica matematica, fisica teorica, il quale è eletto a maggioranza con votazione indetta tra professori di ruolo e fuori ruolo della Facoltà;

c) di un professore ordinario di una delle discipline elencate alla lettera *b*) appartenente ad una Facoltà di scienze fisiche, matematiche e naturali o di una Facoltà di ingegneria di altra Università o Politecnico statale. Tale professore è eletto a maggioranza con votazione indetta fra i professori di ruolo e fuori ruolo delle Facoltà o Politecnici predetti. I componenti del predetto Consiglio di cui alle lettere *b*) e *c*) durano in carica un triennio e possono essere rieletti.

Il Consiglio dei professori delibera sul funzionamento dell'Istituto conformemente ai fini dell'art. 1 e nei limiti delle disposizioni contenute nello statuto.

Art. 8.

Ai fini dell'applicazione dell'art. 28 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, e successive modificazioni, il presidente ed i professori di ruolo o fuori ruolo dell'Istituto si considerano compresi nel personale insegnante contemplato da detto articolo.

Art. 9.

Il presidente viene eletto a maggioranza dal Consiglio dei professori dell'Istituto fra i professori della categoria *a*) di cui al precedente art. 7 ed è nominato con decreto del Ministro per la pubblica istruzione.

Il presidente dura in carica un triennio e può essere rieletto.

In caso di vacanza dell'ufficio di presidente, il professore più anziano della categoria *a*) assume le funzioni di presidente.

Art. 10.

Il Consiglio di amministrazione è composto:

a) dal presidente dell'Istituto;

b) dagli altri professori di ruolo e fuori ruolo dell'Istituto;

c) dal professore ordinario di cui alla lettera *b*) dell'art. 7;

d) da un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione.

Il Consiglio delibera su tutti i provvedimenti di carattere amministrativo e dura in carica un triennio. I suoi componenti possono essere rieletti.

Art. 11.

Le disponibilità del bilancio dell'Istituto sono costituite dal contributo statale, dalle rendite del patrimonio formato con donazioni e lasciti e dai contributi di enti e privati.

Gli anni accademico e finanziario hanno inizio il 1° novembre e terminano il 31 ottobre dell'anno successivo.

Art. 12.

Il contributo ordinario annuo dello Stato, in favore dell'Istituto fissato con legge 20 febbraio 1951, n. 160, in lire 10.000.000 (dieci milioni) è elevato a lire 30.000.000 (trenta milioni) a decorrere dall'esercizio finanziario 1956-57.

Alla copertura della maggiore spesa di lire 20.000.000 derivante dall'attuazione del precedente comma, si provvederà, per gli esercizi finanziari 1956-57 e 1957-58 rispettivamente a carico dello stanziamento dei capitoli n. 627 e n. 623 degli stati di previsione del Ministero del tesoro per gli esercizi medesimi.

Disposizione finale

Art. 13.

Con decreto da emanarsi dal Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro, verrà fissata la misura dell'indennità spettante al presidente. Tale indennità graverà sul bilancio dell'Istituto.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 dicembre 1957

GRONCHI

ZOLI — MORO — MEDICI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 1957, n. 1189.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica dell'Istituto magistrale statale di Isernia (Campobasso).

N. 1189. Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 1957, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica dell'Istituto magistrale statale di Isernia (Campobasso) viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 dicembre 1957
Atti del Governo, registro n. 109, foglio n. 98. — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 1957, n. 1190.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica dell'Istituto magistrale statale di Vittoria (Ragusa).

N. 1190. Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 1957, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica dell'Istituto magistrale statale di Vittoria (Ragusa) viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 dicembre 1957
Atti del Governo, registro n. 109, foglio n. 99. — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 luglio 1957, n. 1191.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale « F. Fiorentino » di Battipaglia (Salerno).

N. 1191. Decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1957, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale « F Fiorentino » di Battipaglia (Salerno) viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 dicembre 1957
Atti del Governo, registro n. 109, foglio n. 76. — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 luglio 1957, n. 1192.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale di Cortemaggiore (Piacenza).

N. 1192. Decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1957, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale di Cortemaggiore (Piacenza) viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 dicembre 1957
Atti del Governo, registro n. 109, foglio n. 91. — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 settembre 1955.

Istituzione e soppressione di scuole e corsi secondari di avviamento professionale con decorrenza dal 1° ottobre 1955.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vedute le leggi 7 gennaio 1929, n. 8 e 22 aprile 1932, n. 490, sul riordinamento delle scuole e dei corsi secondari di avviamento professionale;

Considerata la necessità di provvedere, in rapporto alle esigenze locali, per l'anno scolastico 1955-56, alla istituzione e soppressione di scuole e corsi secondari di avviamento professionale;

Considerata inoltre la necessità di scindere in due le scuole secondarie di avviamento professionale di Chiavari, Genova « Mameli », Ragusa, Roma-Bufalotta, Roma « Pacinotti » e Roma « Giulio Romano »;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quelli per l'interno e per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° ottobre 1955, sono istituite le scuole secondarie di avviamento professionale e i relativi posti di organico, di cui alla tabella *A* annessa al presente decreto, firmata, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro.

Art. 2.

A decorrere dal 1° ottobre 1955, le scuole secondarie di avviamento professionale a tipo agrario di Bosa, Castelfranco Emilia, Fidenza e Trino Vercellese vengono annesse agli istituti professionali per l'agricoltura, istituiti negli stessi Comuni e la scuola secondaria di avviamento professionale a tipo industriale femminile già aggregata alla Scuola di magistero professionale per la donna « Ginori Conti » di Firenze viene annessa allo Istituto professionale femminile « Tornabuoni » della stessa città.

L'organico delle predette scuole è indicato nella tabella *A* di cui al precedente art. 1.

Art. 3.

Gli oneri relativi alla somministrazione, manutenzione e arredamento dei locali, illuminazione, riscaldamento e spese varie di ufficio, nonchè gli stipendi al personale amministrativo e di servizio, faranno carico ai rispettivi Comuni, a norma dell'art 91 lettera *f*) del regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale.

Art. 4.

A decorrere dal 1° ottobre 1955, sono soppresse le scuole e i corsi secondari di avviamento professionale, e i relativi posti di organico, di cui alle tabelle *B* e *C* annesse al presente decreto, firmate, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro.

Art. 5.

Alla spesa necessaria per il funzionamento delle scuole secondarie di avviamento professionale statali di cui al presente decreto, verrà fatto fronte con i normali stanziamenti di bilancio previsti per le nuove istituzioni di scuole, corsi e classi di istruzione tecnica per l'anno 1955-56.

Art. 6.

Con decreto dei Ministri per la pubblica istruzione e per il tesoro saranno apportate agli organici complessivi delle scuole e dei corsi secondari di avviamento professionale statali, le modificazioni derivanti dall'applicazione del presente decreto.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 30 settembre 1955

GRONCHI

ROSSI — TAMBRONI — MEDICI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 novembre 1957
Registro n. 85 Pubblica istruzione, foglio n. 158

TABELLA *A*

ISTITUZIONE DI SCUOLE SECONDARIE DI AVVIAMENTO PROFESSIONALE STATALI A DECORRERE DAL 1° OTTOBRE 1955

Numero d'ordine	SEDE E DENOMINAZIONE DELLA SCUOLA	PROVINCIA	TIPO	Numero dei corsi	Direttore	Italiano		Matematica		MATERIE TECNICHE										Francese	Inglese	Tedesco	Disegno	Calligrafia	Canto corale	Stenografia	Dattilografia	INSEGNANTI TECNICI PRATICI							
										Commerciali		Industriali		Agrarie		Marinare		Industriali femminili										Agrari		Marinari		Industriali maschili		Industriali femminili	
						Ro 1	Rt 2	Ro 3	Rt 4	Ro 5	Rt 6	Ro 7	Rt 8	Ro 9	Rt 10	Ro 11	Rt 12	Ro 13	Rt 14	Rt 15	Rt 16	Rt 17	Rt 18	Rt 19	Rt 20	Rt 21	Rt 22	Ro 23	Rt 24	Ro 25	Rt 26	Ro 27	Rt 28	Ro 29	Rt 30
1	Aci S. Antonio . .	Catania	Agrario	1	1	1	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
2	Alessano . . .	Lecce	Industriale	1	1	1	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
3	Amelia	Terni	Agrario	1	1	1	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
4	Aprilia	Latina	Agrario e ind. f.	1	1	1	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
5	Ascea.	Salerno	Agrario	1	1	1	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
6	Bivongi	Reggio Cal.	Industriale	1	1	1	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
7	Bosa (aggr. Ist. profess. agricolt.)	Nuoro	Agrario e ind. f.	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1
8	Boves	Cuneo	Industriale	1	1	1	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
9	Brienza	Potenza	Agrario	1	1	1	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
10	Brugherio	Milano	Commerciale	1	1	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11	Brunico	Bolzano	Comm. (ling. ted.)	1	1	(1) 1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12	Brunico	Bolzano	Industriale	1	1	1	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
13	Campo nell'Elba . . .	Livorno	Agrario e ind. f.	1	1	1	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
14	Canicattini Bagni . . .	Siracusa	Agrario e ind. f.	1	1	1	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—
15	Caraglio	Cuneo	Commerciale	1	1	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16	Casteldelpiano . . .	Grosseto	Comm. e ind. f.	1	1	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
17	Castelfranco Emilia (aggr. Ist. profess. agricolt.)	Modena	Agrario e ind. f.	2	—	2	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1
18	Cavour	Torino	Agrario	1	1	1	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
19	Cesena S. Carlo	Forlì	Agrario e ind. f.	1	1	—	1	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1
20	Chiavari (aggr. Sc. tec. ind.)	Genova	Industriale	2	—	1	1	1	1	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	—	—
21	Chiavari	Genova	Comm. e ind. f.	2	1	1	1	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
22	Cittanova . .	Reggio Cal.	Industriale	1	1	1	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
23	Cisternino	Brindisi	Agrario	1	1	1	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
24	Città di Castello (aggr. Sc. tec. ind.)	Perugia	Industr. (per mecc. falegn. arti graf.)	2	—	2	—	2	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—

(1) La cattedra è di tedesco, storia e geografia.

Numero d'ordine	SEDE E DENOMINAZIONE DELLA SCUOLA	PROVINCIA	TIPO	Numero dei corsi	Direttore	Italiano		Matematica		MATERIE TECNICHE										Francese	Inglese	Tedesco	Disegno	Calligrafia	Canto corale	Stenografia	Dattilografia	INSEGNANTI TECNICI PRATICI							
										Commerciali		Industriali		Agrarie		Marinare		Industriali femminili										Agrari		Marinari		Industriali maschili		Industriali femminili	
						Ro 1	Rt 2	Ro 3	Rt 4	Ro 5	Rt 6	Ro 7	Rt 8	Ro 9	Rt 10	Ro 11	Rt 12	Ro 13	Rt 14	Rt 15	Rt 16	R. 17	Rt 18	Rt 19	Rt 20	Rt 21	Rt 22	Ro 23	Rt 24	Ro 25	Rt 26	Ro 27	Rt 28	Ro 29	Rt 30
25	Codogno	Milano	Agr. e ind. m. e f.	2	1	1	1	1	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
26	Collecchio	Parma	Commerciale	1	1	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
27	Delianova	Reggio Cal.	Agrario	1	1	—	1	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
28	Demonte	Cuneo	Commerciale	1	1	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
29	Eboli	Salerno	Agrario e ind. f.	2	1	2	—	1	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	1
30	Fara Gera d'Adda	Bergamo	Commerciale	1	1	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
31	Feltre	Belluno	Agrario e ind. f.	1	1	1	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
32	Fidenza (aggr. Ist. prof. agricolt.)	Parma	Agrario e ind. f.	3	—	2	1	2	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	1	1	—	—	1	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	1
33	Firenze (aggr. Ist. prof. femm. « Tornabuoni »)	—	Industr. femm.	3	—	3	—	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	2	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3
34	Fiuggi	Frosinone	Comm. albergh.	1	1	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
35	Foglizzo	Torino	Agrario	1	1	1	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
36	Gaeta	Latina	Comm. e marin.	2	1	2	—	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
37	Genova « Barrili »	—	Ind. femm. e comm.	3	1	3	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
38	Genova « Mameli »	—	Commerciale	4	1	3	1	3	1	1	3	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	1	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—
39	Genova - Corso Firenze	—	Commerciale	2	1	2	—	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
40	Gualdo Cattaneo	Perugia	Agrario	1	1	1	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
41	Imperia Oneglia (aggr. Sc. tec. comm.)	—	Comm. e marinaro	2	—	1	1	2	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
42	Lecce	—	Industriale	1	1	1	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
43	Licciana Nardi	Massa Carr.	Agrario	1	1	1	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
44	Livorno Ferraris	Vercelli	Agrario	1	1	1	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
45	Manoppello	Pescara	Agrario	1	1	1	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
46	Mascali	Catania	Agrario	1	1	1	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
47	Mesoraca	Catanzaro	Agrario	1	1	1	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
48	Milano-Bruzzano	—	Agr. ind. f. e comm.	2	1	1	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—
49	Milano-Trenno	—	Agr. ind. f. e comm.	2	1	1	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—
50	Mondovì (aggr. Sc. tec. ind.)	Cuneo	Industr. e comm.	3	—	1	2	1	1	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—
51	Montelupone	Macerata	Industriale	1	1	1	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
52	Monza	Milano	Industriale	2	1	1	1	1	—	—	—	1	3	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	—	—

Numero d'ordine	SEDE E DENOMINAZIONE DELLA SCUOLA	PROVINCIA	TIPO	Numero dei corsi	Direttore	Italiano		Matematica		MATERIE TECNICHE Commerciali		Industriali		Agrarie		Marinare		Industriali femminili		Francese	Inglese	Tedesco	Disegno	Calligrafia	Canto corale	Stenografia	Dattilografia	INSEGNANTI TECNICI PRATICI Agrari		Marinari		Industriali maschili		Industriali femminili	
						Ro 1	Rt 2	Ro 3	Rt 4	Ro 5	Rt 6	Ro 7	Rt 8	Ro 9	Rt 10	Ro 11	Rt 12	Ro 13	Rt 14	Rt 15	Rt 16	Rt 17	Rt 18	Rt 19	Rt 20	Rt 21	Rt 22	Ro 23	Rt 24	Ro 25	Rt 26	Ro 27	Rt 28	Ro 29	Rt 30
53	Napoli « De Sanctis » (aggr. Sc. tec. comm.)	—	Commerciale	6	—	5	1	5	1	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
54	Olgiate Molgora . . .	Como	Industriale	1	1	1	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
55	Orbetello (aggr. Sc. tec. commerciale)	Grosseto	Commerciale	1	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
56	Ortona a Mare (aggr. Sc. tec. ind.)	Chieti	Ind. m. e f. e agr.	2	—	2	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1
57	Palermo «XXVII Maggio»	—	Commer. e ind. f.	3	1	2	1	1	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
58	Paternò	Catania	Industriale	1	1	1	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
59	Perfugas	Sassari	Agrario	1	1	1	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
60	Pieve di Soligo . . .	Treviso	Agr. e ind. m. e f.	1	1	—	1	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—
61	Pisciotta	Salerno	Agrario	1	1	1	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
62	Piverone	Torino	Agr. e ind. femm.	1	1	1	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
63	Potenza (aggr. Sc. tec. ind.)	—	Industr. m. e f.	3	—	2	1	—	2	—	—	—	2	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	—	1
64	Ragusa (aggr. Sc. tec. commerciale)	—	Commerciale	3	—	3	—	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
65	Ragusa	—	Ind. masch. e femm.	1	1	1	—	1	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
66	Rio Marina nell'Elba. . .	Livorno	Ind. masch. e femm.	1	1	—	1	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—
67	Roccastrada	Grosseto	Agrario	1	1	1	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
68	Roma-Bufalotta	—	Agr. e ind. f.	2	1	1	1	1	1	—	—	—	—	1	1	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1
69	Roma (aggr. Sc. tec. agr.)	—	Agrario	1	—	—	1	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
70	Roma-Via Carlo Pisacane .	—	Commerciale	2	1	2	—	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
71	Roma « Giulio Romano » (aggr. Sc. tec. comm.)	—	Commerciale	10	—	4	7	2	6	5	3	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	2	1	2	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—
72	Roma « C. Cattaneo » (aggr. Sc. tec. ind. già Pacinotti)	—	Industriale	2	—	2	—	2	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—
73	Roma (aggr. Ist. tecn. ind. orologeria)	—	Industriale	5	—	5	—	4	1	—	—	4	1	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	2	—	—
74	Roma-Torsapienza . .	—	Agr. ind. f. e comm.	3	1	1	2	1	1	—	—	—	—	2	—	—	—	—	2	2	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	2
75	Roseto degli Abruzzi	Teramo	Agrario	1	1	1	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
76	Rosolini .	Siracusa	Agrario	1	1	1	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
77	S. Giovanni Incarico	Frosinone	Industriale	1	1	1	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—

Numero d'ordine	SEDE E DENOMINAZIONE DELLA SCUOLA	PROVINCIA	TIPO	Numero dei corsi	Direttore	Italiano		Matematica		MATERIE TECNICHE: Commerciali		Industriali		Agrarie		Marinare		Industriali femminili		Francese	Inglese	Tedesco	Disegno	Calligrafia	Canto corale	Stenografia	Dattilografia	INSEGNANTI TECNICI PRATICI: Agrari		Marinari		Industriali maschili		Industriali femminili	
						Ro 1	Rt 2	Ro 3	Rt 4	Ro 5	Rt 6	Ro 7	Rt 8	Ro 9	Rt 10	Ro 11	Rt 12	Ro 13	Rt 14	Rt 15	Rt 16	Rt 17	Rt 18	Rt 19	Rt 20	Rt 21	Rt 22	Ro 23	Rt 24	Ro 25	Rt 26	Ro 27	Rt 28	Ro 29	Rt 30
78	S. Giovanni Rotondo . .	Foggia	Industr. minerario	1	1	1	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
79	S. Salvatore Telesino. . .	Benevento	Agrario	1	1	1	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
80	Serrastretta	Catanzaro	Industriale	1	1	1	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
81	Sessa Aurunca.	Caserta	Industriale	1	1	1	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
82	Sezze	Latina	Agr. e ind. m. e f.	2	1	1	1	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
83	Susa	Torino	Comm. e ind.	2	1	2	—	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
84	Tocco Casauria	Pescara	Industriale	1	1	1	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
85	Torriglia	Genova	Commerciale	1	1	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
86	Trichiana	Belluno	Industriale	1	1	1	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
87	Trino Vercellese (aggr. Ist. prof. agricolt.)	Vercelli	Agrario e ind. f.	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1
88	Venezia-S. Giorgio . . .	—	Marinaro	4	1	4	—	4	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	—	—	—	—
89	Vigevano	Pavia	Agr. e ind. m. e f.	2	1	—	1	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—
90	Vigone	Torino	Agrario	1	1	—	1	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
91	Villa Carcina	Brescia	Industriale	1	1	1	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
92	Villasanta	Milano	Industriale	1	1	1	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
93	Vitulazio	Caserta	Agrario	1	1	1	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
94	Zogno	Bergamo	Industriale	1	1	1	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
95	Zungoli	Avellino	Agrario	1	1	1	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
			TOTALI	—	77	122	30	114	24	24	10	26	13	45	2	3	—	6	17	25	—	1	10	2	3	4	3	41	4	4	—	31	10	9	17

Visto: d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per il Tesoro
MEDICI

Il Ministro per la Pubblica Istruzione
ROSSI

TABELLA B

SOPPRESSIONE DI SCUOLE SECONDARIE DI AVVIAMENTO PROFESSIONALE STATALI A DECORRERE DAL 1° OTTOBRE 1955

Numero d'ordine	SEDE E DENOMINAZIONE DELLA SCUOLA	PROVINCIA	TIPO	Numero dei corsi	Direttore	Italiano		Matematica		MATERIE TECNICHE: Commerciali		Industriali		Agrarie		Marinare		Industriali femminili		Francese	Inglese	Tedesco	Disegno	Calligrafia	Canto corale	Stenografia	Dattilografia	INSEGNANTI TECNICI PRATICI: Agrari		Marinari		Industriali maschili		Industriali femminili	
						Ro	Rt	Ro	Rt	Ro	Rt	Ro	Rt	Ro	Rt	Ro	Rt	Ro	Rt	Rt	Rt	Rt	Rt	Rt	Rt	Rt	Rt	Ro	Rt	Ro	Rt	Ro	Rt	Ro	Rt
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1	Bosa	Nuoro	Agr. e ind. femm.	1	1	1	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1
2	Campo nell'Elba	Livorno	Marin. e ind. femm.	1	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
3	Canicattini Bagni . . .	Siracusa	Comm. e ind. f.	1	1	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
4	Casteldelpiano	Grosseto	Agrario e ind. f.	1	1	1	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—
5	Castelfranco Emilia. . .	Modena	Agrario e ind. f.	2	1	2	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1
6	Città di Castello (aggr. Sc. tec. ind.)	Perugia	Industr. arti graf.	1	—	1	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
7	Chiavari (aggr. Sc. tec. ind.)	Genova	Ind. m. e f. e comm.	4	—	2	2	1	3	1	—	—	2	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	—	1
8	Codogno	Milano	Agrario e ind. f.	2	1	1	1	1	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
9	Eboli (aggr. Ist. tec. agr.) .	Salerno	Agrario e ind. f.	2	—	2	—	1	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	1
10	Fidenza	Parma	Agrario e ind. f.	3	1	2	1	2	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	1	1	—	—	1	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	1
11	Firenze « Ginori Conti » (aggr. Sc. mag. prof. donna)	Firenze	Industr. femm.	3	—	3	—	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	2	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3
12	Gaeta	Latina	Commerciale	2	1	2	—	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13	Genova « Barrili »	—	Industr. femm.	2	1	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
14	Genova « Mameli ». . . .	—	Commerciale	5	1	5	1	4	1	1	3	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	1	1		1	1	—	—	—	—	—	—	—	—
15	Imperia-Oneglia (aggr. Sc. tecn. comm.)	—	Commerciale	2	—	1	1	2	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
16	Milano-Bruzzano	—	Agrario e ind. f.	2	1	1	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—
17	Milano-Trenno	—	Agrario e ind. f.	2	1	1	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—
18	Mondovì (aggr. Sc. tec. ind.)	Cuneo	Industriale	3	—	1	2	1	1	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—
19	Monza (aggr. Ist. tec. ind.).	Milano	Industriale	2	—	1	1	1	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	—	—
20	Napoli « De Sanctis » (aggr. Sc. tecn. comm.)	—	Comm., comm. alberg., comm. alberg. di bordo	6	—	5	1	5	1	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21	Orbetello	Grosseto	Commerciale	1	1	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
22	Ortona a Mare (aggr. Sc. tecn. ind.)	Chieti	Ind. masch. e femm.	2	—	2	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1

Numero d'ordine	SEDE E DENOMINAZIONE DELLA SCUOLA	PROVINCIA	TIPO	Numero dei corsi	Direttore	Italiano Ro 1	Italiano Rt 2	Matematica Ro 3	Matematica Rt 4	Materie tecniche: Commerciali Ro 5	Commerciali Rt 6	Industriali Ro 7	Industriali Rt 8	Agrarie Ro 9	Agrarie Rt 10	Marinare Ro 11	Marinare Rt 12	Industriali femminili Ro 13	Industriali femminili Rt 14	Francese Rt 15	Inglese Rt 16	Tedesco Rt 17	Disegno Rt 18	Calligrafia Rt 19	Canto corale Rt 20	Stenografia Rt 21	Dattilografia Rt 22	Insegnanti tecnici pratici: Agrari Ro 23	Agrari Rt 24	Marinari Ro 25	Marinari Rt 26	Industriali maschili Ro 27	Industriali maschili Rt 28	Industriali femminili Ro 29	Industriali femminili Rt 30
23	Palermo « XXVII Maggio »	—	Agrario e ind. f.	3	1	2	1	1	2	—	—	—	—	2	—	—	—	—	1	1	—	—	1	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	1
24	Paternò-Ragalna . .	Catania	Industr. m. e f.	1	1	1	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
25	Pieve di Soligo . .	Treviso	Agr. e ind. femm.	1	1	—	1	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—
26	Potenza (aggr. Sc. tec. ind.)	—	Ind. m. f. e agr.	3	—	2	1	—	2	—	—	—	2	1	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	—	1
27	Ragusa (aggr. Sc. tecn. comm.).	—	Comm. e ind.	3	—	3	—	1	1	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—
28	Rio Marina nell'Elba. . .	Livorno	Ind. m. f. e comm.	1	1	—	1	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—
29	Roma-Bufalotta (aggr. Sc. tecn. agr.)	—	Agr. e ind. femm.	2	—	1	2	1	2	—	—	—	—	1	1	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1
30	Roma « Giulio Romano » (aggr. Sc. tecn. comm.)	—	Commerciale	11	—	5	7	4	6	6	3	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	2	1	2	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—
31	Roma-Torsapienza . .	—	Agr. e ind. f.	2	1	1	2	1	1	—	—	—	—	2	—	—	—	—	2	2	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	2
32	Roma « Pacinotti » aggr. Sc. tecn. ind.	—	Industriale	7	—	7	—	5	1	—	—	5	1	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	3	—	—
33	Sezze	Latina	Agrario	2	1	1	1	1		—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
34	Susa	Torino	Commerciale	2	1	2	—	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
35	Torriglia . .	Genova	Agrario	1	1	1	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
36	Trino Vercellese .	Vercelli	Agrario e ind. f.	1	1	1	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1
37	Vigevano	Pavia	Agrario e ind. f.	2	1	—	1	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—
			TOTALI	—	23	66	27	54	24	14	10	7	13	20	2	1	—	6	17	25	—	1	10	2	3	4	3	16	2	1	—	14	9	9	16

Visto: d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per il Tesoro
MEDICI

Il Ministro per la Pubblica Istruzione
ROSSI

TABELLA C

SOPPRESSIONE DI CORSI SECONDARI DI AVVIAMENTO PROFESSIONALE STATALI A DECORRERE DAL 1° OTTOBRE 1955

Numero d'ordine	SEDE E DENOMINAZIONE DELLA SCUOLA	PROVINCIA	TIPO	Numero dei corsi	Direttore	Italiano		Matematica		MATERIE TECNICHE: Commerciali		Industriali		Agrarie		Marinare		Industriali femminili		Francese	Inglese	Tedesco	Disegno	Calligrafia	Canto corale	Stenografia	Dattilografia	INSEGNANTI TECNICI PRATICI: Agrari		Marinari		Industriali maschili		Industriali femminili	
						Ro 1	Rt 2	Ro 3	Rt 4	Ro 5	Rt 6	Ro 7	Rt 8	Ro 9	Rt 10	Ro 11	Rt 12	Ro 13	Rt 14	Rt 15	Rt 16	Rt 17	Rt 18	Rt 19	Rt 20	Rt 21	Rt 22	Ro 23	Rt 24	Ro 25	Rt 26	Ro 27	Rt 28	Ro 29	Rt 30
	CORSI ANNUALI																																		
1	Cavour	Torino	Agrario	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
2	Foglizzo	Torino	Agrario	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3	Gambolò	Pavia	Agrario	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4	Laives	Bolzano	Agrario (in lingua tedesca	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	CORSI BIENNALI																																		
1	Alvito	Frosinone	Agrario	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	Brunico	Bolzano	Industriale	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
3	Brunico	Bolzano	Comm. (in lingua tedesca)	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4	Cesena-S. Carlo	Forlì	Agr. e ind. femm.	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
5	Delianova	Reggio Cal.	Agrario	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6	Fiuggi	Frosinone	Comm. alberghiero	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7	Livorno Ferraris	Vercelli	Agrario	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8	Piverone	Torino	Agrario e ind. femm.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
9	Vigone	Torino	Agrario	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			TOTALI	—	—	—	3	—	—	2	—	1	—	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	1	—	1

Visto: d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per il Tesoro
MEDICI

Il Ministro per la Pubblica Istruzione
ROSSI

(6756)

DECRETO MINISTERIALE 6 dicembre 1957.

Sostituzione di un membro nella Commissione provinciale per il collocamento di Chieti.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto Ministeriale 25 ottobre 1956, con il quale è stata ricostituita la Commissione provinciale per il collocamento di Chieti;

Vista la nota del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro di Chieti n. 39416 in data 16 novembre 1957, con la quale viene prospettata la necessità della sostituzione del sig. Taddei Bruno, rappresentante dello Ispettorato provinciale dell'agricoltura, richiesta dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Chieti, con il dott. Mammarella Angelo;

Ritenuta pertanto l'opportunità di provvedere alla sostituzione del predetto;

Decreta:

Articolo unico.

Il dott. Mammarella Angelo è chiamato a far parte, quale rappresentante dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, della Commissione provinciale per il collocamento di Chieti, in sostituzione del sig. Taddei Bruno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 6 dicembre 1957

Il Ministro: GUI

(6865)

DECRETO MINISTERIALE 14 dicembre 1957.

Nuovo condizionamento di cerini e nuovo tipo di fiammiferi paraffinati.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 6 del regio decreto-legge 11 marzo 1923, n. 560, e l'art. 6 dell'annessa convenzione, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 1923;

Visto l'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1944, n. 317, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 85 del 23 novembre 1944;

Visto il decreto Ministeriale 23 maggio 1956, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 129 del 26 maggio 1956 e relativo al rinnovo della convenzione con il Consorzio industrie fiammiferi;

Visto il decreto Ministeriale 24 aprile 1933, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 127 del 1° giugno 1933, che istituisce nuovi tipi di condizionamenti di fiammiferi;

Visto il decreto Ministeriale 10 marzo 1950, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 59 dell'11 marzo 1950, che stabilisce i prezzi di vendita al pubblico dei fiammiferi;

Visto il decreto Ministeriale 15 agosto 1923, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 282 del 1° dicembre 1923, che stabilisce l'aggio da corrispondere ai rivenditori per la vendita dei fiammiferi al pubblico;

Visto il decreto Ministeriale 11 maggio 1957, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 23 maggio 1957, concernente la misura delle aliquote d'imposta sui fiammiferi in vendita nel territorio della Repubblica;

Viste le proposte della Commissione tecnico-amministrativa prevista dall'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1944, n. 317, sopracitato;

Decreta:

Art. 1.

E' istituito un nuovo condizionamento di cerini denominato « pacchetto in cellofane di 12 scatole da 100 cerini ridotti », con vignetta in tricromia.

Il prezzo di vendita al pubblico di ciascun condizionamento da 12 scatole è stabilito in L. 400 e l'aliquota d'imposta su detto importo in L. 207,68.

Art. 2.

E' istituito un nuovo tipo di fiammiferi paraffinati denominato « caminetto scatole da 100 A » avente le seguenti caratteristiche:

a) dimensioni della scatola di cartoncino stampato e del tiretto di cartoncino, internamente rivestiti di alluminio:

1) esterno della scatola:
lunghezza . . . . mm. 305
larghezza . . . » 97
altezza . . . . » 27

2) tiretto:
lunghezza . . . . mm. 297
larghezza . . . . » 95
altezza . . » 25

peso del cartoncino metallizzato gr. 390/400 al mq.;

b) spalmatura di pasta fosforica sui lati esterni della scatola in misura due volte mm. 295×25;

c) dimensioni del fiammifero di legno di pioppo con adeguata paraffinatura:
lunghezza . . mm. 282 senza capocchia
lunghezza . . » 284 con la capocchia
spessore . . » 3,3×3,3
tolleranza massima 2 %.

Il prezzo di vendita al pubblico di ogni scatola è stabilito in L. 600 e l'aliquota d'imposta su detto importo in L. 92. Fino a quando non venga stabilito uno speciale tipo di marca contrassegno sarà applicata ad ogni scatola la marca in vigore per gli astucci con rotolo di 300 fiammiferi a strappo.

Art. 3.

L'aggio da corrispondersi ai rivenditori di generi di monopolio ed agli altri esercenti autorizzati allo smercio dei fiammiferi al pubblico, sui prodotti di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto, è fissato nella misura dell'otto per cento del prezzo di vendita al pubblico dei prodotti stessi.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 14 dicembre 1957

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 dicembre 1957
Registro n. 29 Finanze, foglio n. 211. — BENNATI

(7034)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

ACCORDI INTERNAZIONALI

Accordo culturale tra l'Italia e la Germania e scambio di Note (Bonn, 8 febbraio 1956)

Il Presidente della Repubblica Italiana ed *il Presidente della Repubblica Federale di Germania* desiderosi di promuovere, mediante un'amichevole collaborazione e reciproci scambi, la maggiore conoscenza nei rispettivi Paesi delle attività culturali, artistiche, scientifiche e delle forme di vita dell'altro Paese;

consapevoli di servire al tempo stesso la causa comune della cultura europea:

hanno convenuto di stipulare allo scopo un Accordo ed hanno a tal fine designato quali loro Plenipotenziari:

Il Presidente della Repubblica Italiana:

l'On. Prof. GAETANO MARTINO, Ministro per gli Affari Esteri,

Il Presidente della Repubblica Federale di Germania:

l'On. Dott. HEINRICH von BRENTANO, Ministro per gli Affari Esteri,

i quali, dopo aver riconosciuto in debita forma i rispettivi pieni poteri, hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1.

Ciascuna delle Alte Parti Contraenti prenderà i provvedimenti opportuni affinchè nelle Università e negli altri Istituti di istruzione del proprio Paese, mediante l'istituzione di cattedre, lettorati, corsi, conferenze, venga agevolato e incoraggiato lo studio della lingua, dell'arte, della letteratura, della storia dell'altro Paese, così come di ogni altro argomento che a quel Paese si riferisca.

Articolo 2.

Le Alte Parti Contraenti provvederanno, a seconda delle possibilità, a migliorare e sviluppare l'insegnamento della lingua tedesca nelle scuole secondarie italiane e della lingua italiana nelle scuole secondarie tedesche, favorendo anche con misure appropriate la preparazione e il perfezionamento dei professori.

Il Governo Federale di Germania si adopererà a che nelle scuole secondarie e nelle scuole professionali commerciali del territorio della Repubblica Federale di Germania vengano istituiti corsi facoltativi o, ove possibile, obbligatori e « piccoli gruppi di studio » per la lingua italiana. I risultati ottenuti dagli allievi in tale insegnamento saranno adeguatamente valutati agli effetti delle promozioni e degli esami.

Il Governo della Repubblica Italiana si adopererà a mantenere e, a seconda delle necessità pratiche, a sviluppare ulteriormente la posizione che ha attualmente l'insegnamento della lingua tedesca nei programmi delle scuole italiane.

Articolo 3.

Ciascuna delle Alte Parti Contraenti, previa intesa e gradimento dell'altra Parte contraente, potrà mantenere i propri Istituti scientifici e culturali esistenti nel territorio dell'altro Paese e potrà anche fondarne dei nuovi conformandosi, per ciò che attiene alla costituzione ed al funzionamento di siffatti istituti, alle norme vigenti nel luogo in cui gli istituti stessi hanno sede. Nella definizione generica di « Istituti » s'intendono comprese anche le scuole, le biblioteche, le filmoteche destinate agli scopi previsti dal presente Accordo.

Le Alte Parti Contraenti si accorderanno reciprocamente ogni appoggio sia per quanto concerne la creazione di Istituti che per quanto riguarda anche l'attività di tali Istituti. Esse si accorderanno, in conformità alla loro legislazione vigente, facilitazioni per l'importazione dell'attrezzatura necessaria agli Istituti stessi, come per es. libri, periodici, dischi, pellicole cinematografiche, apparecchi di proiezione e radiofonici, quadri ed altro materiale per esposizione.

Articolo 4.

Le Alte Parti Contraenti promuoveranno, tra i loro Paesi, scambi di professori di Università e di altro personale insegnante, di studiosi, studenti, artisti, liberi professionisti ed in genere di persone che esplicano attività culturali.

Articolo 5.

Le Alte Parti Contraenti istituiranno borse di studio che consentano ai rispettivi connazionali di iniziare o proseguire studi o ricerche, o di completare e perfezionare la loro preparazione culturale, artistica o scientifica nell'altro Paese.

Per « cittadini tedeschi » sono da intendersi i tedeschi nel senso dell'art. 116, comma 1, della Legge Fondamentale della Repubblica Federale di Germania.

Articolo 6.

Le Alte Parti Contraenti incoraggeranno i più stretti rapporti fra le Accademie e le altre Associazioni scientifiche, culturali e artistiche dei due Paesi al fine di sviluppare la collaborazione nel campo della vita intellettuale, artistica, scientifica, civica e sociale.

Articolo 7.

Le Alte Parti Contraenti esamineranno le condizioni nelle quali sia possibile riconoscere l'equipollenza tra gli esami sostenuti in uno dei Paesi e quelli che vi corrispondono nell'altro Paese, ai fini dell'ammissione agli studi universitari e del conferimento dei relativi gradi accademici.

Articolo 8.

Ciascuna delle Alte Parti Contraenti favorirà l'istituzione e lo sviluppo di corsi di vacanze per insegnanti nonchè per giovani laureati e studenti dell'altro Paese.

Articolo 9.

Le Alte Parti Contraenti, al fine di sviluppare la collaborazione culturale e professionale tra i due Paesi, favoriranno, attraverso inviti e scambi di ospitalità, visite reciproche di gruppi scelti di studiosi, tecnici ed artisti nonchè la partecipazione ai congressi scientifici, artistici e culturali che abbiano luogo nei due Paesi.

Articolo 10.

Le Alte Parti Contraenti si adopereranno nei limiti consentiti dalle rispettive legislazioni interne, a che i manuali scolastici pubblicati in ciascun Paese non contengano inesattezze relativamente alla storia e alle forme di vita dell'altro Paese.

Articolo 11.

Le Alte Parti Contraenti, allo scopo di provvedere le biblioteche dei due Paesi delle più importanti pubblicazioni scientifiche, artistiche e letterarie, promuoveranno lo scambio di tali pubblicazioni ed il prestito tra Università, Istituti superiori, Accademie e altre istituzioni scientifiche, artistiche e culturali dei due Paesi.

Articolo 12.

Le Alte Parti Contraenti si presteranno reciproco appoggio, allo scopo di assicurare la migliore conoscenza, ciascuna nel proprio Paese, della cultura dell'altro per mezzo:

a) della diffusione di libri, periodici, pubblicazioni, riproduzioni di opere d'arte;

b) di conferenze e concerti;

c) di mostre d'arte e manifestazioni analoghe;

d) di rappresentazioni teatrali;

e) di trasmissioni radiofoniche, proiezioni cinematografiche, incisioni su dischi e registrazioni su nastro sonoro, e di ogni altro mezzo tecnico adatto allo scopo.

Articolo 13.

Per l'esecuzione del presente Accordo sarà costituita una Commissione mista permanente, composta di otto membri.

Tale Commissione si comporrà di due sezioni, ciascuna di quattro membri, l'una costituita di membri italiani, con sede a Roma, l'altra di membri tedeschi, con sede a Bonn.

Il Ministero italiano per gli Affari Esteri, d'intesa col Ministero della Pubblica Istruzione, nominerà i membri della sezione italiana; il Ministero per gli Affari Esteri della Repubblica Federale di Germania, dopo aver sentito i Ministri federali interessati ed i Ministri della Pubblica Istruzione dei Länder della Repubblica Federale di Germania, nominerà i membri della sezione tedesca.

Articolo 14.

La Commissione mista permanente si riunirà almeno una volta all'anno, alternativamente in Italia e nella Repubblica Federale di Germania, in seduta plenaria, sotto la presidenza di un nono membro che sarà il Ministro italiano degli Affari Esteri o persona da lui delegata, quando la Commissione si riunirà in Italia, ed il Ministro federale degli Affari Esteri o persona da lui delegata, quando la Commissione si riunirà nella Repubblica Federale di Germania.

Articolo 15.

Uno dei primi compiti della Commissione mista permanente sarà quello di elaborare proposte particolareggiate per facilitare l'esecuzione delle misure contemplate nel presente Accordo.

Essa esaminerà soprattutto la possibilità di accordare la esenzione reciproca dei tributi diretti sui beni immobili di proprietà degli Istituti, già creati o da creare nei due Paesi, ed adibiti a sede degli Istituti stessi, in applicazione dello art. 3 del presente Accordo.

Tali proposte, quando siano approvate dalle Alte Parti Contraenti, formeranno oggetto di scambi di note che saranno considerati come integrazione del presente Accordo.

La Commissione mista permanente esaminerà a suo tempo i risultati del presente Accordo e delle eventuali integrazioni apportate e proporrà alle Alte Parti Contraenti tutte le modifiche che riterrà necessarie.

Negli intervalli tra le riunioni della Commissione mista permanente potranno essere proposte modifiche anche da ciascuna sezione.

Articolo 16.

Il presente Accordo vale anche per il Land Berlino, a meno che il Governo della Repubblica Federale di Germania non trasmetta al Governo della Repubblica Italiana una dichiarazione in senso contrario entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente Accordo.

Articolo 17.

Il presente Accordo sarà ratificato ed entrerà in vigore un mese dopo lo scambio delle ratifiche che avrà luogo a Roma.

Articolo 18.

Il presente Accordo resterà in vigore per un periodo di almeno cinque anni. In seguito, e qualora non venga denunziato da una delle Alte Parti Contraenti almeno sei mesi prima della scadenza di detto periodo, rimarrà in vigore fino a sei mesi dopo la data in cui una delle Parti avrà notificato la sua denuncia all'altra Parte.

In fede di che, i sottoscritti Plenipotenziari hanno firmato il presente Accordo e vi hanno apposto i propri sigilli.

Fatto a Bonn l'8 febbraio 1956 in duplice originale, in lingua italiana e in lingua tedesca, ambedue i testi facendo ugualmente fede.

Per la Repubblica Federale di Germania
VON BRENTANO

Per la Repubblica Italiana
G. MARTINO

Kulturabkommen zwischen der Italienischen Republik und der Bundesrepublik Deutschland

Der Präsident der Italienischen Republik und *der Präsident der Bundesrepublik Deutschland* in dem Wunsche, durch freundschaftliche Zusammenarbeit und gegenseitigen Austausch eine bessere Kenntnis des kulturellen, künstlerischen und wissenschaftlichen Schaffens sowie der Lebensformen des anderen Landes im eigenen Lande su fördern und

in dem Bewusstsein, gleichzeitig der gemeinsamen Sache der europäischen Kultur zu dienen,

sind übereingekommen, ein Abkommen abzuschliessen und haben daher zu ihren Bevollmächtigten ernannt:

Der Präsident der Italienischen Republik:

Herrn Professor Dr. GAETANO MARTINO, Minister für Auswärtige Angelegenheiten,

Der Präsident der Bundesrepublik Deutschland:

Herrn Dr. HEINRICH VON BRENTANO, Bundesminister des Auswärtigen,

die nach Austausch ihrer in guter und gehöriger Form befundenen Vollmachten folgendes vereinbart haben:

Artikel 1

Jeder der Hohen Vertragschliessenden Teile trifft geeignete Massnahmen, um das Studium der Sprache, der Kultur, der Literatur und der Geschichte des anderen Landes und aller dieses Land betreffenden Fragen an Hochschulen und anderen Lehranstalten des eigenen Landes durch die Schaffung von Lehrstühlen und Lektorenstellen und durch die Abhaltung von Kursen und Vorträgen zu erleichtern und zu unterstützen.

Artikel 2

Die Hohen Vertragsschliessenden Teile sorgen nach Möglichkeit für die Verbesserung und die Erweiterung des Unterrichts der deutschen Sprache an den italienischen Höheren Schulen und der italienischen Sprache an den deutschen Höheren Schulen, wobei sie auch die Ausbildung der beiderseitigen Lehrkräfte durch geeignete Massnahmen fördern.

Die Regierung der Bundesrepublik Deutschland wird sich dafür einsetzen, dass im Gebiet der Bundesrepublik Deutschland an Höheren Schulen und in kaufmännischen Berufsfachschulen freiwillige oder, wo es angängig ist, pflichtmässige Lehrgänge und Arbeitsgemeinschaften in italienischer Sprache eingerichtet werden. Die von den Schülern in diesem Unterricht erzielten Leistungen werden bei Versetzungen und Prüfungen angemessen gewertet.

Die Regierung der Italienischen Republik wird sich dafür einsetzen, dass dem Unterricht der deutschen Sprache im Lehrplan der italienischen Schulen die Stellung, die er gegenwärtig einnimmt, erhalten bleibt und den jeweiligen Bedürfnissen gemäss weiter ausgebaut wird.

Artikel 3

Jeder der Hohen Vertragschliessenden Teile kann, die Genehmigung des anderen Teils vorausgesetzt, seine gegenwärtig bestehenden wissenschaftlichen und kulturellen Institute im anderen Lande weiterhin unterhalten und gegebenenfalls neue Institute gründen, wenn er sich dabei an die allgemeinen, in dem Lande gültigen Vorschriften hält, die für die Einrichtung und Tätigkeit solcher Institute massgeblich sind. Die generelle Bezeichnung « Institute » bezieht sich auch auf Schulen, Bibliotheken und Filmarchive, die den in diesem Abkommen vorgesehenen Zwecken dienen.

Die Hohen Vertragschliessenden Teile gewähren sich gegenseitig jegliche Unterstützung sowohl bei der Gründung von Instituten als auch für die Tätigkeit dieser Institute. Sie gewähren sich im Rahmen ihrer Gesetzgebung Einfuhrerleichterungen für die notwendigen Ausstattungsgegenstände, wie Bücher, Zeitschriften, Schallplatten, Filme, Projektions- und Rundfunkapparate, Bilder und anderes Ausstattungsmaterial.

Artikel 4

Die Hohen Vertragschliessenden Teile fördern den gegenseitigen Austausch von Hochschulprofessoren und anderem Lehrpersonal, Forschern, Studenten, Künstlern und freiberuflich Tätigen sowie ganz allgemein von Personen, welche kulturelle Tätigkeiten ausüben.

Artikel 5

Die Hohen Vertragschliessenden Teile richten Stipendien ein, die es ihren Staatsangehörigen ermöglichen, im anderen Lande Studien oder Forschungen zu beginnen oder fortzusetzen oder ihre kulturelle, künstlerische oder wissenschaftliche Vorbildung abzuschliessen und zu vervollkommnen.

Unter deutschen Staatsangehörigen sind Deutsche im Sinne des Artikels 116 Absatz 1 des Grundgesetzes der Bundesrepublik Deutschland zu verstehen.

Artikel 6

Die Hohen Vertragschliessenden Teile unterstützen möglichst enge Beziehungen zwischen den wissenschaftlichen, kulturellen und künstlerischen Einrichtungen und Vereinigungen ihrer beiden Länder, um dadurch die Zusammenarbeit auf dem Gebiet des geistigen, künstlerischen, wissenschaftlichen, staatsbürgerlichen und sozialen Lebens zu fördern.

Artikel 7

Die Hohen Vertragschliessenden Teile prüfen die Voraussetzungen für die Möglichkeit, die in einem Lande bestandenen Prüfungen und die entsprechenden Prüfungen im anderen Lande für die Zulassung zum Hochschulstudium und für die Verleihung akademischer Grade als gleichwertig anzuerkennen.

Artikel 8

Jeder der Hohen Vertragschliessenden Teile fördert die Einrichtung und den Ausbau von Ferienkursen für Lehrkräfte sowie für junge Akademiker und Studenten des anderen Landes.

Artikel 9

Zur Vertiefung der kulturellen und beruflichen Zusammenarbeit beider Länder fördern die Hohen Vertragschliessenden Teile durch Einladungen und Austausch von Freiplätzen gegenseitige Besuche ausgewählter Gruppen von Wissenschaftlern, Technikern oder Künstlern sowie die Teilnahme an wissenschaftlichen, künstlerischen oder kulturellen Tagungen, welche in beiden Ländern stattfinden.

Artikel 10

Die Hohen Vertragschliessenden Teile setzen sich im Rahmen der für sie geltenden Rechtsvorschriften dafür ein, dass die in ihrem Lande veröffentlichten Schulbücher keine Unrichtigkeiten über Geschichte und Lebensformen des anderen Landes enthalten.

Artikel 11

Um die Bibliotheken der beiden Länder mit den bedeutendsten wissenschaftlichen, künstlerischen und literarischen Veröffentlichungen auszustatten, fördern die Hohen Vertragschliessenden Teile den Austausch dieser Veröffentlichungen und den Leihverkehr zwischen Universitäten, Hochschulen, Akademien und anderen wissenschaftlichen, künstlerischen und kulturellen Einrichtungen beider Länder.

Artikel 12

Die Hohen Vertragschlissenden Teile gewähren sich gegenseitige Unterstützung, um eine bessere Kenntnis der Kultur des anderen Landes im eigenen Lande zu erreichen durch:

a) die Verbreitung von Büchern, Zeitschriften, Veröffentlichungen und Reproduktionen von Kunstwerken;

b) Vorträge und Konzerte;

c) Kunstausstellungen und ähnliche Veranstaltungen;

d) Theatervorstellungen;

e) Rundfunkübertragungen, Filmvorführungen, Schallplatten und Tonbandaufnahmen und alle anderen zweckdienlichen technischen Hilfsmittel.

Artikel 13

Zur Durchführung dieses Abkommens wird eine Ständige Gemischte Kommission gebildet, die aus acht Mitgliedern besteht.

Die Kommission gliedert sich in eine italienische und eine deutsche Gruppe von je vier Mitgliedern: Die italienische Gruppe hat ihren Sitz in Rom, die deutsche Gruppe hat ihren Sitz in Bonn.

Das italienische Ministerium für Auswärtige Angelegenheiten ernennt im Benehmen mit dem Erziehungsministerium die Mitglieder der italienischen Gruppe; das Auswärtige Amt der Bundesrepublik Deutschland ernennt im Benehmen mit den beteiligten Bundesministern und den Kultusministern der Länder in der Bundesrepublik Deutschland die Mitglieder der deutschen Gruppe.

Artikel 14.

Die Ständige Gemischte Kommission tritt mindestens einmal im Jahr zu einer Vollsitzung zusammen, und zwar abwechselnd in Italien und in der Bundesrepublik Deutschland: ein neuntes Mitglied führt dann den Vorsitz, und zwar der italienische Minister für Auswärtige Angelegenheiten oder ein von ihm beauftragter Vertreter, wenn die Kommission in Italien zusammentritt, und der Bundesminister des Auswärtigen oder ein von ihm beauftragter Vertreter, wenn sie in der Bundesrepublik Deutschland zusammentritt.

Artikel 15

Eine der ersten Aufgaben der Ständigen Gemischten Kommission wird sein, ins einzelne gehende Vorschläge zur erleichterten Durchführung der in diesem Abkommen vorgesehenen Massnahmen auszuarbeiten.

Sie wird vor allem prüfen, ob die Gewährung gegenseitiger völliger Befreiung von der Grundsteuer für solchen Grundbesitz möglich ist, der Eigentum der gemäss Artikel 3 dieses Abkommens in beiden Ländern bestehenden bzw. noch zu gründenden Institute ist und der als Sitz der Institute verwendet wird.

Diese Vorschläge bilden, falls sie von den Hohen Vertragschliessenden Teilen gebilligt werden, Gegenstand von Notenwechseln, die als Zusatz zu diesem Abkommen gelten.

In der Folgezeit wird die Ständige Gemischte Kommission die Ergebnisse des Abkommens und seiner etwaigen Erweiterungen prüfen und den Hohen Vertragschliessenden Teilen alle Änderungen vorschlagen, die sie für notwendig hält.

In der Zeit zwischen den einzelnen Sitzungen der Ständigen Gemischten Kommission können Änderungen auch von einer der beiden Gruppen vorgeschlagen werden.

Artikel 16

Dieses Abkommen gilt auch für das Land Berlin, sofern nicht die Regierung der Bundesrepublik Deutschland gegenüber der Regierung der Italienischen Republik innerhalb von drei Monaten nach Inkrafttreten des Abkommens eine gegenteilige Erklärung abgibt.

Artikel 17

Dieses Abkommen bedarf der Ratifikation. Die Ratifikationsurkunden sollen in Rom ausgetauscht werden. Das Abkommen tritt einen Monat nach Austausch der Ratifikationsurkunden in Kraft.

Artikel 18

Dieses Abkommen bleibt für einen Zeitraum von fünf Jahren in Kraft. Falls es nicht von einem der Hohen Vertragschliessenden Teile spätestens sechs Monate vor Ablauf des genannten Zeitraumes gekündigt wird bleibt es danach bis zum Ablauf von sechs Monaten von dem Zeitpunkt an in Kraft, an dem einer der Hohen Vertragschliessenden Teile dem anderen die Kündigung mitgeteilt hat.

Zu Urkund dessen haben die unterzeichneten Bevollmächtigten dieses Abkommen mit ihren Unterschriften und mit ihren Siegeln versehen.

Geschehen zu Bonn am 8 Februar 1956 in zwei Urschriften, jede in italienischer und deutscher Sprache, wobei der Wortlaut jeder Sprache gleichermassen verbindlich ist.

Für die Bundesrepublik Deutschland
VON BRENTANO

Für die Italienische Republik
G. MARTINO

SCAMBIO DI NOTE

Bonn, den 8 Februar 1956

Herr Minister!

Da es notwendig erscheint festzulegen, welche Erleichterungen in Artikel 3 des in Bonn am 8 Februar 1956 unterzeichneten Deutsch-Italienischen Kulturabkommens auf dem Zollgebiet vorgesehen sind, habe ich die Ehre, Ew. Exellenz folgendes vorzuschlagen:

a) Die Bundesregierung gewährt nach Massgabe ihrer geltenden Gesetze die Befreiung von Zöllen und allen anderen Abgaben, die anlässlich der Einfuhr erhoben werden, für Ausstattungsgegenstände, Lehrmaterial, Studienmaterial und Material für wissenschaftliche Forschungen, die für die Gründung und die laufenden Arbeiten der im obengenannten Artikel 3 erwähnten italienischen Kulturinstitute in der Bundesrepublik Deutschland:

Italienisches Kulturinstitut, Hamburg,
Italienisches Kulturinstitut, Köln,
Italienisches Kulturinstitut, München,
Italienischer « Centro Culturale », Stuttgart,

angefordert werden, sowie der Institute, die in Zukunft im gegenseitigen Einvernehmen an Stelle bereits bestehender Institute eingerichtet oder aber zusätzlich neu gegründet werden können.

Ausgenommen sind solche Gebühren, die für das Tätigwerden der Zollverwaltung ausserhalb der üblichen Amtsstelle und Amtszeit erhoben werden.

b) Die italienische Regierung gewährt nach Massgabe ihrer geltenden Gesetze die Befreiung von Zöllen und allen anderen Abgaben, die anlässlich der Einfuhr erhoben werden, für Ausstattungsgegenstände, Lehrmaterial, Studienmaterial und Material für wissenschaftliche Forschungen, die für die Gründung und die laufenden Arbeiten der im obengenannten Artikel 3 erwähnten deutschen Kulturinstitute in Italien:

Deutsches Archäologisches Institut, Rom,
Deutsches Historisches Institut, Rom,
Bibliothek Hertziana, Rom,
Deutsches Kunsthistorisches Institut, Florenz,
Villa Massimo, Rom,
Deutsche Bibliothek, Rom,
Villa Romana, Florenz,
Häuser Baldi und Serpentara, Olevano bei Rom,
Deutsche Schule, Rom,
Deutsche Schule, Mailand,
Istituto Giulia, Mailand,

angefordert werden, sowie der Institute, die in Zukunft in gegenseitigem Einvernehmen an Stelle bereits bestehender Institute eingerichtet oder aber zusätzlich neu gegründet werden können.

Ausgenommen sind solche Gebühren, die für das Tätigwerden der Zollverwaltung ausserhalb der üblichen Amtsstelle und Amtszeit erhoben werden.

Wenn Ew. Exzellenz mir mitteilt, dass Ihre Regierung das Vorstehende genehmigt, wird dieses Schreiben und die Antwort, die Ew. Exzellenz mir dazu übermitteln wird, ein Abkommen zwischen unseren beiden Ländern bilden.

Genehmigen Ew. Exzellenz den Ausdruck meiner ausgezeichnetsten Hochachtung.

VON BRENTANO

Seiner Exzellenz dem Aussenminister der Italienischen Republik Herrn Prof. Dr. GAETANO MARTINO

Signor Ministro,

ho l'onore di confermare ricevuta della Sua lettera in data odierna, il cui testo è il seguente:

« In relazione all'opportunità di precisare quali siano nel campo doganale le facilitazioni previste dall'articolo 3 dell'Accordo Culturale italo-tedesco sottoscritto a Bonn in data odierna ho l'onore di proporre a Vostra Eccellenza quanto segue:

a) il Governo italiano concederà — in conformità alla legislazione vigente — l'esenzione dai dazi e da tutti gli altri tributi dovuti per l'importazione di merci relativamente agli oggetti di arredamento, al materiale didattico, di studio e scientifico richiesto per la costituzione ed il funzionamento degli Istituti di Cultura tedeschi in Italia, menzionati nel suddetto articolo 3, e cioè:

l'Istituto Archeologico Germanico in Roma,
l'Istituto Storico Germanico in Roma,
la Biblioteca Hertziana in Roma,
l'Istitute Germanico di Storia dell'Arte in Firenze,
la Villa Massimo in Roma,
la Biblioteca Germanica in Roma,
la Villa Romana in Firenze,
le Case Baldi e Serpentara in Olevano Romano,
la Scuola Germanica in Roma,
la Scuola Germanica in Milano,
l'Istituto Giulia in Milano

nonchè di quelli che in futuro potranno di comune accordo sostituirsi od aggiungersi ad essi.

Non sono compresi nelle suddette agevolazioni i diritti sussidiari percepiti per l'attività svolta dall'Amministrazione doganale fuori dai propri Uffici o fuori dell'orario d'ufficio;

b) il Governo Federale concederà — in conformità alla legislazione vigente — l'esenzione dai dazi e da tutti gli altri tributi dovuti per l'importazione di merci relativamente agli oggetti di arredamento, al materiale didattico, di studio e scientifico richiesto per la costituzione ed il funzionamento degli Istituti Italiani di Cultura nella Repubblica Federale, menzionati nel suddetto articolo 3, e cioè:

l'Istituto Italiano di Cultura in Amburgo,
l'Istituto Italiano di Cultura in Colonia,
l'Istituto Italiano di Cultura in Monaco di Baviera,
il Centro Culturale Italiano in Stoccarda

nonchè di quelli che in futuro potranno di comune accordo sostituirsi od aggiungersi ad essi.

Non sono compresi nelle suddette agevolazioni i diritti sussidiari percepiti per l'attività svolta dall'Amministrazione doganale fuori dai propri Uffici o fuori dell'orario d'ufficio.

Se l'Eccellenza Vostra mi comunicherà che il Suo Governo approva quanto precede, la presente lettera e la risposta che l'E. V. si compiacerà inviarmi costituiranno un Accordo in materia tra i nostri due Paesi ».

Ho l'onore di comunicarLe che il Governo italiano è d'accordo sul contenuto della Sua lettera predetta e che considera la Sua lettera con la mia risposta in data odierna come un accordo intervenuto tra i nostri due Paesi.

Voglia gradire, Signor Ministro, l'espressione della mia più alta considerazione.

Bonn, il 8 febbraio 1956

G. MARTINO

A Sua Eccellenza il Ministro per gli Affari Esteri Dr. HEINRICH VON BRENTANO — BONN

SCAMBIO DI RATIFICHE

Il giorno 9 novembre 1957 è stato effettuato in Roma lo scambio degli strumenti di ratifica dell'Accordo culturale tra l'Italia e la Germania, concluso a Bonn l'8 febbraio 1956.

Ai sensi dell'art. 17 dell'Accordo suddetto, il medesimo entrà in vigore il 9 dicembre 1957.

(6337)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Approvazione, con modifiche, dello statuto del Consorzio di bonifica « Sansonetta-Sesta Presa-Palangon », con sede in Portogruaro (Venezia).

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste n. 1138, in data 5 dicembre 1957, è stato approvato con modifiche, ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, il nuovo testo dello statuto del Consorzio di bonifica « Sansonetta-Sesta Presa-Palangon », con sede in Portogruaro (Venezia), deliberato il 30 giugno 1956 dall'assemblea generale dei consorziati.

(6847)

Approvazione, con modifiche, dello statuto del Consorzio di bonifica « Sant'Osvaldo », con sede in Portogruaro (Venezia).

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste n. 1136, in data 5 dicembre 1957, è stato approvato con modifiche, ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, il nuovo testo dello statuto del Consorzio di bonifica « Sant'Osvaldo », con sede in Portogruaro (Venezia), deliberato il 26 agosto 1956 dall'assemblea generale dei consorziati.

(6849)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento della Società cooperativa di lavoro edile e stradale partigiani reduci e combattenti « C.E.P.R.E.C. », con sede in Genzano, e nomina del liquidatore.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 27 novembre 1957, la Società cooperativa di lavoro edile e stradale partigiani reduci e combattenti « C.E.P.R.E.C. », con sede in Genzano, costituita con atto del notaio dott. Antonio Pastore in data 17 luglio 1946, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, con nomina di liquidatore, nella persona dell'avv. Gino Jamoni.

(6888)

Scioglimento della Società cooperativa agricola « Fede e lavoro », con sede in Scala Coeli (Cosenza)

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 16 novembre 1957, la Società cooperativa agricola « Fede e lavoro », con sede in Scala Coeli (Cosenza), costituita con atto del notaio Domenico Parisi, in data 4 dicembre 1944, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, senza nomina di liquidatore.

(6889)

Scioglimento della Società cooperativa di consumo « Fra gli agricoltori », con sede in San Giovanni Valdarno (Arezzo).

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 16 novembre 1957, la Società cooperativa di consumo « Fra gli agricoltori », con sede in San Giovanni Valdarno (Arezzo), costituita con atto del notaio Giuseppe Cantucci in data 8 agosto 1945, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, senza nomina di liquidatore.

(6926)

Scioglimento della Società cooperativa di produzione e lavoro « Piefer » (già l'Operosa), con sede in Ostia Lido (Roma).

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 16 novembre 1957, la Società cooperativa di produzione e lavoro « Piefer » (già l'Operosa), costituita con atto del notaio dott. Pietro Pomar, in data 8 gennaio 1947, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, senza nomina di liquidatore.

(6927)

Nomina del Comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della Società cooperativa « Braccianti agricoli », con sede in Ostra (Ancona).

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 22 ottobre 1957, è stato nominato il Comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della Società cooperativa « Braccianti agricoli », con sede in Ostra (Ancona), nelle persone dei signori Pucci rag. Paolo, Pasqualini rag. Renato e Greco Vincenzo.

(6929)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 291

Corso dei cambi del 18 dicembre 1957 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,81	624,80	624,82	624,80	624,75	624,82	624,81	624,90	624,80	624,80
$ Can.	639,10	637 —	637,50	637,375	637 —	638,36	637,25	639 —	638,37	637,25
Fr. Sv. lib.	145,80	145,80	145,78	145,79	145,70	145,80	145,80	145,80	145,79	145,80
Kr. D.	90,38	90,30	90,33	90,34	90,30	90,34	90,33	90,40	90,33	90,35
Kr. N.	87,42	87,34	87,36	87,36	87,30	87,36	87,37	87,40	87,34	87,35
Kr. Sv.	120,75	120,72	120,75	120,75	120,60	120,75	120,77	120,80	120,74	120,75
Fol.	164,78	164,78	164,80	164,82	164,80	164,76	164,83	164,80	164,76	164,75
Fr. B.	12,48	12,485	12,495	12,49	12,485	12,49	12,49	12,50	12,48	12,485
Fr. Fr.	148,95	148,80	148,87	148,59	148,80	149,10	148,86	149 —	149,08	148,90
Fr. Sv. acc.	142,55	142,53	142,54	142,57	142,50	142,47	142,57	142,60	142,46	142,50
Lst.	1748,75	1747,625	1748,125	1748,125	1747 —	1747,50	1748,50	1748 —	1747,50	1747,50
Dm. occ.	148,59	148,56	148,56	148,59	148,54	148,53	148,58	148,55	148,54	148,53
Scell. Aust.	24,02	23,99	24,01	24 —	23,95	24 —	24,01	24,05	24 —	24 —

Media dei titoli del 18 dicembre 1957

Rendita 3,50 % 1906	61,725
Id. 3,50 % 1902	62,175
Id. 5 % 1935	94,775
Redimibile 3,50 % 1934	82,075
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	73,425
Id. 5 % (Ricostruzione)	88,525
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	81,95
Id. 5 % 1936	96,375
Id. 5 % (Città di Trieste)	81,625
Id. 5 % (Beni Esteri)	80,80

Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	97,575
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	96,425
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	94,925
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	93,375
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	92,825
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	92,45
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	92,30
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	92,325

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 18 dicembre 1957

1 Dollaro USA	624,805
1 Dollaro canadese	637,312
1 Franco svizzero lib.	145,795
1 Corona danese	90,335
1 Corona norvegese	87,365
1 Corona svedese	120,76
1 Fiorino olandese	164,825
1 Franco belga	12,49
100 Franchi francesi	148,825
1 Franco svizzero acc.	142,57
1 Lira sterlina	1748,312
1 Marco germanico	148,585
1 Scellino austriaco	24,005

Nel corso dei cambi del 13 dicembre 1957, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 309 del 14 successivo, la quotazione del Dollaro U.S.A., alla Borsa di Roma, deve leggersi 624,87 anzichè 624,97.

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina del commissario liquidatore e dei membri del Comitato di sorveglianza del Monte di credito su pegno di Grotte (Agrigento).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636 e 10 giugno 1940, n. 933;

Visti la legge 10 maggio 1938, n. 745 ed il regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1952, n. 1133;

Visto il decreto in data 5 luglio 1957 del Presidente della Regione siciliana, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito al Monte di credito su pegno di Grotte (Agrigento) e pone lo stesso in liquidazione;

Considerato che occorre provvedere alla costituzione degli organi della liquidazione;

Dispone:

Il dott. Giuseppe Costanza Scinta è nominato commissario liquidatore del Monte di credito su pegno di Grotte (Agrigento) ed i signori Filippo Turco, cav. Francesco Picone e dott. Giacomo Agnello sono nominati membri del Comitato di sorveglianza del Monte medesimo, con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme di cui al titolo 7°, capo 3°, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 14 dicembre 1957

Il Governatore: MENICHELLA

(6979)

Incorporazione della Banca popolare cooperativa di Motta di Livenza da parte della Banca popolare di Padova e Treviso e sostituzione di quest'ultima azienda con propria dipendenza nell'esercizio dello sportello bancario dell'incorporanda in Motta di Livenza.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visti gli articoli 28 e 48, secondo comma, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636 e 10 giugno 1940, n. 933;

Visti il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, il decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 10 e la legge 22 dicembre 1956, n. 1589;

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella seduta del 28 marzo 1957;

Viste le deliberazioni adottate rispettivamente in data 28 aprile e 18 agosto 1957 dalle assemblee dei soci della Banca popolare cooperativa di Motta di Livenza e della Banca popolare di Padova e Treviso;

Dispone:

Nulla osta all'incorporazione della Banca popolare cooperativa di Motta di Livenza da parte della Banca popolare di Padova e Treviso.

La Banca popolare di Padova e Treviso è autorizzata a sostituirsi con propria dipendenza nell'esercizio dello sportello bancario dell'incorporanda in Motta di Livenza.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 9 dicembre 1957

Il Governatore: MENICHELLA

(6323)

PREFETTURA DI TRIESTE

Riduzione di cognomi nella forma italiana

Div. I - N. XIII/2 - 6047

IL VICE PREFETTO

Vista la domanda prodotta in data 15 marzo 1957, dalla signora Lucich Gioconda in Micheli di Erasmo, nata a Trieste il 31 maggio 1909 e qui residente in piazza Foraggi, 4, tendente ad ottenere, a termini dell'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome di nascita nella forma italiana di Luci;

Accertato che detta domanda è stata regolarmente affissa all'albo pretorio del Comune di residenza della suddetta richiedente e a quello di questa Prefettura e che contro la stessa non è stata presentata alcuna opposizione entro i quindici giorni successivi alla pubblicazione;

Visto il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome di nascita originario sopra indicato della signora Lucich Gioconda in Micheli è ridotto nella forma italiana di Luci.

Il sindaco del comune di Trieste è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti prescritti ai nn. 4 e 5 del decreto Ministeriale sopra citato e alla notificazione del presente decreto all'interessata.

Trieste, addì 26 luglio 1957

Il vice prefetto
dott. PENSIERO MACCIOTTA

(6706)

Div. I N. XIII/2 11900

IL VICE PREFETTO

Vista la domanda prodotta in data 28 maggio 1957, dal sig. Busancich Lino nato a Trieste il 9 ottobre 1919, residente a Capua Campo profughi della A.A.I., tendente ad ottenere, a termini dell'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome nella forma italiana di Bussani;

Accertato che detta domanda è stata regolarmente affissa all'albo pretorio del Comune di residenza del suddetto richiedente e a quello di questa Prefettura e che contro la stessa non è stata presentata alcuna opposizione entro i quindici giorni successivi alla pubblicazione;

Visto il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome originario sopra indicato del sig. Busancich Lino è ridotto nella forma italiana di Bussani.

Analoga riduzione ha effetto anche nei confronti dei congiunti del predetto, indicati nella situazione della famiglia e precisamente:

1) Vaniglia Lucia, nata a Martina Franca il 26 giugno 1929, moglie;

2) Busancich Gianfranco, nato a Pola il 15 maggio 1946, figlio;

3) Busancich Giancarlo, nato a Taranto il 12 febbraio 1949, figlio;

4) Busancich Salvatore, nato a Salerno il 17 gennaio 1952, figlio.

Il sindaco del comune di Capua è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti prescritti ai nn. 4 e 5 del decreto Ministeriale sopra citato e alla notificazione del presente decreto all'interessato.

Trieste, addì 27 novembre 1957

Il vice prefetto
dott. PENSIERO MACCIOTTA

(6807)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concorso per esami a sedici posti di volontario nella carriera diplomatico-consolare

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visto il testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1957, n. 1124;

Visti l'art. 7 della legge 17 luglio 1919, n. 1176, e il relativo regolamento approvato con il regio decreto 4 gennaio 1920, n. 39;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a sedici posti di volontario nella carriera diplomatico-consolare.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è necessario il possesso dei seguenti requisiti:

I. Cittadinanza italiana, esclusa ogni equiparazione.

II. Età non inferiore ai diciotto anni e non superiore ai trenta, salvo quanto stabilito dal successivo art. 3.

III. Laurea in giurisprudenza o in scienze politiche o in scienze diplomatiche e consolari o in economia e commercio, conseguita presso una Università della Repubblica o altro Istituto equiparato. Non sono ammessi altri titoli di studio.

IV. Buona condotta, che sarà accertata d'ufficio ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

V. Costituzione fisica che permetta di affrontare qualsiasi clima ed assenza di imperfezioni fisiche, a meno che queste siano state contratte in guerra e per causa di guerra e sempreché non siano di impedimento all'esercizio delle funzioni proprie della carriera diplomatico-consolare.

VI. Attitudine professionale, di cui all'art. 223, lettera *b*), del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, da accertarsi nei modi indicati nel successivo art. 5.

Possono essere ammessi al concorso gli impiegati civili di ruolo delle Amministrazioni dello Stato appartenenti alle carriere amministrative di concetto che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1957, n. 1124.

Non sono ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel successivo art. 4 per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Art. 3.

Il limite massimo di età, indicato nel n. II del precedente art. 2, è elevato:

1) di due anni per gli aspiranti che siano coniugati alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di ammissione al concorso, e di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

b) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione;

c) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico;

d) per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate ai combattenti dalle vigenti disposizioni di legge;

e) per i profughi dai territori di confine, per i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia, per i profughi dai territori sui quali in seguito al Trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, per i profughi dai territori esteri, per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra;

3) il limite massimo di età è poi elevato ad anni 39:

a) per i combattenti od assimilati decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra al valor militare oppure per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa di cui all'art. 2 della legge 20 marzo 1940, n. 233, e all'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267;

4) ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non è computato agli effetti del limite massimo di età il periodo di tempo intercorso tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944, ai sensi dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, convertito nella legge 5 maggio 1949, n. 178;

5) per gli assistenti ordinari, straordinari, volontari ed incaricati di Università o di Istituti di istruzione universitaria, il limite massimo di età è elevato entro i termini indicati nell'art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, convertito, con modificazioni, nella legge 24 giugno 1950, n. 465.

Nei casi indicati dal n. 1) al n. 5) ed anche quando sia possibile il cumulo dei benefici, non è ammesso superare il limite massimo di anno 40;

6) il limite massimo è protratto fino a 40 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

a) per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

b) per il personale dipendente dal soppresso Istituto nazionale per le relazioni culturali con l'estero (I.R.C.E.);

7) il limite massimo di età è inoltre protratto fino a 45 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

a) per i mutilati ed invalidi di guerra, per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi per servizio militare o civile, e per gli appartenenti alle categorie cui sono estesi gli stessi benefici, salvo le esclusioni previste dalle vigenti disposizioni di legge;

b) per il personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, nei limiti e alle condizioni previste dall'art. 12, ultimo comma, della legge stessa;

8) la condizione del limite massimo di età non è richiesta:

a) per gli impiegati civili di ruolo dello Stato, che siano in possesso degli altri necessari requisiti;

b) per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica che, cessati dal servizio in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, su carta da bollo da L. 200, sottoscritte dagli aspiranti ed indirizzate al Ministero degli affari esteri Direzione generale del personale Ufficio I, devono essere presentate o fatte pervenire al Ministero stesso entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, anche se l'aspirante risieda all'estero.

Non si terrà conto delle domande che saranno presentate o perverranno dopo il termine sopraindicato anche se spedite per posta o con qualsiasi altro mezzo entro il termine medesimo.

Nella domanda l'aspirante deve dichiarare:

1) la data e il luogo di nascita e, se nato all'estero, il Comune nei cui registri di stato civile sia stato trascritto l'atto di nascita; l'aspirante che, pur avendo superato l'età di trenta anni, chiede l'ammissione al concorso perchè in possesso di uno o più requisiti particolari fra quelli previsti nel precedente art. 3, dovrà indicare in base a quale titolo ha diritto alla elevazione del limite massimo di età;

2) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

3) il Comune ove è iscritto nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate anche all'estero e i procedimenti penali pendenti in Italia o all'estero;

5) le invalidità e le infermità di cui sia eventualmente affetto e le cause che le hanno determinate;

6) di quale titolo di studio sia in possesso, specificando presso quale Università o Istituito lo abbia conseguito e in quale data;

7) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) gli eventuali servizi prestati come impiegato presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di eventuali, precedenti rapporti di pubblico impiego.

L'aspirante dovrà altresì specificare, fornendo anche le eventuali indicazioni negative:

a) se coniugato, il nome e il cognome, la data e il luogo di nascita del coniuge;

b) se residente all'estero, l'ultimo domicilio in Italia e qualora sia coniugato, l'ultimo domicilio in Italia o all'estero del coniuge;

c) se, e in quali lingue estere, oltre quelle obbligatorie (francese ed inglese), l'aspirante desideri sostenere le prove facoltative scritte o orali, o entrambe le prove come indicato nel successivo art. 8;

d) il proprio domicilio e l'indirizzo al quale chiede che sia trasmessa ogni comunicazione relativa al concorso e che siano restituiti, a concorso ultimato, i documenti presentati.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante: qualora questi risieda all'estero, la firma in calce alla domanda deve essere autenticata dalla competente autorità diplomatica o consolare italiana. Per il dipendente statale è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale presta servizio.

Alla domanda l'aspirante dovrà allegare i seguenti documenti

I. — *a*) se abbia già prestato servizio militare o se sia stato dichiarato « abile arruolato »: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in carta da bollo da L. 200 rilasciato dalla competente autorità militare;

b) se sia dichiarato riformato o rivedibile: certificato di esito di leva in carta da bollo da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune competente o provvisto del visto di conferma del commissario di leva, o dalla competente autorità diplomatica o consolare italiana;

c) se non sia stato ancora sottoposto al giudizio del Consiglio di leva: certificato di iscrizione nelle liste di leva in carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune competente o dalla competente autorità diplomatica o consolare italiana.

II. — Certificato medico su carta da bollo da L. 100 dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica, con l'esplicita specificazione che egli è in grado di affrontare qualsiasi clima, e che non ha imperfezioni fisiche a meno che queste siano state contratte in guerra e per causa di guerra e semprechè non siano di impedimento all'esercizio delle funzioni proprie della carriera diplomatico-consolare: tale certificato dovrà essere rilasciato da un medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, ovvero, se l'aspirante è residente all'estero, da medico di fiducia dell'autorità diplomatica o consolare italiana a cui spetta di autenticare ed eventualmente tradurre il certificato, previa dichiarazione che esso è stato rilasciato da sanitario di sua fiducia.

Il possesso del predetto requisito può essere accertato con visita medica di controllo da parte dell'Amministrazione in qualsiasi momento.

I documenti indicati nei precedenti numeri I e II devono essere di data non anteriore a quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 5.

Il requisito dell'attitudine professionale di cui all'art. 223, lettera *b*), del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sarà accertato mediante colloquio nel quale gli aspiranti debbono dar prova della propria attitudine di orientamento e di valutazione in relazione ai principali problemi internazionali.

Il colloquio si svolgerà con la Commissione di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1957, n. 1124.

Gli aspiranti saranno convocati presso il Ministero degli affari esteri con un anticipo di dieci giorni sulla data fissata per il colloquio. Essi dovranno essere forniti di uno dei documenti di riconoscimento indicati nel successivo art. 9.

Art. 6.

Gli esami consisteranno in cinque prove scritte ed una orale.

Le prove scritte verteranno sulle seguenti materie:

a) storia moderna e contemporanea;

b) economia politica, politica economica e sociale, geografia economica;

c) diritto internazionale, pubblico e privato;

d) lingua francese;

e) lingua inglese.

L'esame orale verterà, oltre che sulle materie che formano oggetto delle prove scritte, anche sulle seguenti:

1) diritto costituzionale e amministrativo e nozioni sulle costituzioni dei principali Stati esteri;

2) diritto privato, elementi di diritto penale e di diritto del lavoro;

3) elementi di scienza delle finanze;

4) geografia fisica e politica.

Le tesi dei programmi d'esame sono pubblicate nella tabella annessa al presente decreto.

Art. 7.

Il punteggio per ogni prova è espresso in ottantesimi.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno cinquantasei ottantesimi nelle prove scritte e non meno di quarantotto ottantesimi in ciascuna di esse. Per superare la prova orale il concorrente deve ottenere almeno quarantotto ottantesimi.

La votazione complessiva è data dalla somma risultante dalla media dei voti riportati nelle prove scritte, eventualmente aumentata del punteggio riportato nelle prove scritte di lingue facoltative di cui al successivo art. 8, e dal voto riportato nella prova orale eventualmente aumentato del punteggio riportato nelle prove orali di lingue facoltative.

Art. 8.

In aggiunta alle prove obbligatorie nelle lingue francese ed inglese, l'aspirante può chiedere di essere sottoposto alla prova facoltativa scritta o orale, o ad entrambe le prove, nelle lingue tedesca, russa, spagnola e araba, nonchè alla sola prova orale in altre lingue.

Per ciascuna prova scritta sostenuta nelle quattro lingue facoltative sopra indicate il concorrente può conseguire un massimo di 2 punti purchè raggiunga la sufficienza di almeno punti 1,2. Il punteggio conseguito si aggiunge alla media dei voti riportata nelle prove scritte obbligatorie, sempre che il candidato abbia ottenuto in queste ultime il punteggio richiesto per l'ammissione alla prova orale.

Per le prove orali di lingue facoltative il concorrente può beneficiare di un massimo di 2 punti per ciascuna lingua purchè raggiunga la sufficienza di almeno punti 1,2. In ogni caso, il concorrente non può beneficiare di più di otto punti complessivamente per le prove orali di lingue facoltative. Il punteggio conseguito si aggiunge al voto espresso in ottantesimi, riportato nella prova orale obbligatoria, sempre che il candidato abbia ottenuto in questa ultima la sufficienza.

Art. 9.

I candidati hanno otto ore di tempo per svolgere i temi di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) del precedente art. 6; quattro ore per svolgere quelli di lingua estera.

Le prove scritte saranno tenute in giorni consecutivi, non compresi quelli festivi; la prova orale dura complessivamente non meno di un'ora.

Le prove scritte delle lingue estere obbligatorie e di quelle facoltative consistono in una composizione con l'uso del vocabolario: quelle orali, prevalentemente in una conversazione nella lingua estera con l'esaminatore.

I candidati dovranno presentarsi alle prove di esame muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

1) fotografia di data recente (applicata sul prescritto foglio di carta da bollo), provvista della firma del concorrente, autenticata dal sindaco o da un notaio;

2) libretto ferroviario personale, se il candidato è dipendente dello Stato;
3) tessera postale;
4) porto d'armi;
5) patente automobilistica;
6) passaporto.

Art. 10.

Le prove di esame avranno luogo in Roma.

Il diario delle prove scritte sarà comunicato ai candidati ammessi al concorso non meno di quindici giorni prima dell'inizio di esse e ne sarà dato avviso, entro lo stesso termine, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Ai fini della predisposizione delle aule e del materiale delle prove scritte d'esame, il Ministero all'atto della comunicazione individuale potrà invitare i candidati a confermare la loro intenzione di partecipare al concorso.

Ai candidati che conseguano l'ammissione alla prova orale l'avviso per la presentazione alla prova stessa sarà dato individualmente almeno venti giorni prima della data in cui debbono sostenerla.

Art. 11.

Il Ministro per gli affari esteri, riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso, approva con proprio decreto, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione in carriera, la graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei nelle prove di esame.

Art. 12.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere titoli di preferenza o di precedenza, dovranno presentare o far pervenire al Ministero degli affari esteri Direzione generale del personale Ufficio I, entro il termine perentorio di venti giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti:

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi ai sensi della circolare n. 247 del Giornale militare ufficiale 1937, in carta bollata da L. 100;

b) gli ex combattenti della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione, e coloro che appartengono alle categorie assimilate, compresi i partigiani combattenti e i prigionieri di guerra, dovranno produrre, a seconda delle Forze armate di appartenenza, la dichiarazione integrativa in carta da bollo da L. 100 di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito, o quella di cui alla circolare n. 202860/od. 6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare numero 27200/om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

c) i reduci dalla deportazione e dall'internamento presenteranno apposita dichiarazione, in carta bollata da L. 100, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) i mutilati e gli invalidi di guerra e coloro che appartengono alle categorie assimilate, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità, su carta da bollo da L. 100, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra e vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

e) i mutilati o invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di pensione e la voce dell'invalidità, ovvero il mod. 69-*ter* rilasciato dalla competente autorità;

f) i figli dei mutilati ed invalidi, di cui alla precedente lettera *d*), dovranno comprovare la loro qualifica presentando un certificato in carta da bollo da L. 100 del sindaco del Comune di residenza attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

g) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno comprovare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione;

h) gli orfani dei caduti in guerra e coloro che appartengono alle categorie assimilate dovranno presentare un certificato, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto;

i) gli orfani dei caduti per servizio dovranno produrre un certificato rilasciato ai sensi dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

l) i profughi dai territori di confine che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948, rilasciata, in carta bollata da L. 100, dal prefetto della Provincia in cui risiedono o, se risiedono all'estero, dal Prefetto di Roma;

m) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia, quelli dai territori sui quali in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare una attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in carta bollata da L. 100;

n) i decorati di medaglia al valor militare o croce di guerra, i feriti di guerra, i promossi per merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

o) coloro che abbiano riportato sanzioni penali, per comportamento contrario al regime fascista, presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo o siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata, su carta da bollo da L. 100, dal prefetto della Provincia in cui hanno la loro residenza;

p) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali debbono presentare un certificato in carta legale della competente autorità israelitica;

q) i coniugati con o senza prole e i capi di famiglia numerosa dovranno produrre lo stato di famiglia su carta bollata da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

r) i concorrenti che siano dipendenti non di ruolo dello Stato dovranno produrre un certificato su carta bollata da L. 100, rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino la data di inizio, la durata, la natura e la qualità del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma;

s) i concorrenti già appartenenti al soppresso Istituto per le relazioni culturali con l'estero (I.R.C.E.) dovranno presentare un certificato, in carta bollata da L. 100, da cui risulti che al 18 giugno 1953 erano alle dipendenze del predetto Ufficio;

t) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica che, cessati dal servizio in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 506, e 5 settembre 1947, n. 1220, non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione, su carta bollata da L. 100, rilasciata dalla competente autorità militare.

Art. 13.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria del concorso dovranno presentare o far pervenire al Ministero degli affari esteri Direzione generale del personale Ufficio I, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 100.

I concorrenti che abbiano superato l'età di trenta anni e che siano in possesso di uno o più requisiti particolari fra quelli previsti dal precedente art. 3, dovranno presentare inoltre, gli appositi documenti specificati nel precedente articolo 12, salvo che i documenti stessi non siano già stati presentati come titoli di preferenza o di precedenza;

2) diploma originale o copia notarile autentica, su carta da bollo da L. 200, del titolo di studio.

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, l'aspirante dovrà produrre un certificato, rilasciato in carta legale dalla competente autorità, che attesti la natura e la data del conseguimento del titolo di studio, nonchè il non avvenuto rilascio del diploma;

3) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 100;

4) certificato su carta da bollo da L. 100, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici;

5) certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo da L. 200; se l'aspirante è nato all'estero il certificato sarà rilasciato dall'ufficio del casellario presso la Procura della Repubblica di Roma.

I documenti indicati nei precedenti numeri 3), 4) e 5) non possono essere di data anteriore a tre mesi rispetto a quella in cui i concorrenti avranno ricevuto l'invito per la presentazione dei documenti stessi.

I concorrenti che siano dipendenti di ruolo dello Stato dovranno presentare soltanto:

a) il titolo di studio;

b) copia integrale dello stato matricolare, in carta da bollo da L. 200, di data non anteriore a quella in cui avranno ricevuto il relativo invito;

c) attestazione in carta da bollo da L. 100 (rilasciata dall'Amministrazione da cui dipendono), dalla quale risulti se il concorrente sia attualmente sottoposto a procedimento disciplinare.

Art. 14.

Il Ministro, valutati, a norma dell'art. 5 del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, i titoli di preferenza degli idonei a parità di merito nonchè i titoli di precedenza che dànno luogo a riserva di posti a favore dei mutilati ed invalidi di guerra e delle categorie ad essi equiparate, dichiara con proprio decreto i vincitori del concorso.

La graduatoria dei candidati dichiarati idonei e quella dei vincitori del concorso sono pubblicate nel «Foglio di comunicazioni» del Ministero degli affari esteri e di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 15.

I vincitori del concorso sono nominati, con decreto del Ministro per gli affari esteri, volontari nella carriera diplomatico-consolare per prestare il servizio di prova stabilito dall'art. 224 del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Il volontario, che senza giustificato motivo non assuma servizio entro il termine stabilito, decade dalla nomina.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 16 dicembre 1957

Il Ministro: PELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 dicembre 1957
Registro n. 99 Esteri, foglio n. 244. — BAGNOLI

TABELLA

I

Storia moderna e contemporanea

1. I Trattati di Westfalia e l'ordinamento politico d'Europa dopo il 1648. Influenza del nuovo assetto politico europeo sul carattere delle relazioni internazionali. La politica estera della Francia fino alla pace di Nimega.

2. La prima rivoluzione inglese. La politica estera di Cromwell. La seconda rivoluzione inglese e le sue ripercussioni in Europa.

3. Vicende politiche e diplomatiche delle potenze settentrionali dell'Europa nel secolo XVIII.

4. I Trattati di Utrecht e le loro conseguenze sull'ordinamento politico dell'Europa. Le guerre di successione. Il «rovesciamento delle alleanze» e l'ascesa della Prussia. La politica di equilibrio.

5. L'Italia, la politica delle riforme e la diplomazia europea nel secolo XVIII.

6. La questione d'Oriente nel secolo XVIII. Ascesa della Russia, spartizione della Polonia, declino della Turchia.

7. La rivoluzione delle colonie inglesi d'America: compenetrazione di idee e collaborazione di uomini fra i due mondi. Gli Stati Uniti d'America nella Società internazionale.

8. La Rivoluzione francese nella sua preparazione spirituale, nelle sue forme politico-sociali interne, nelle sue ripercussioni internazionali.

9. La politica estera ed interna di Napoleone ed il nuovo tentativo di egemonia francese.

10. L'Italia durante il periodo rivoluzionario e napoleonico: assetto interno, maturazione della coscienza nazionale. Il «problema europeo» dell'Italia.

11. Il Congresso di Vienna. Aspetti positivi e negativi del riordinamento politico e territoriale dell'Europa. La Santa Alleanza in Europa e nelle Americhe.

12. L'Europa dopo l'avvento della monarchia di luglio. La prima fase della questione d'Oriente nel secolo XIX. L'equilibrio mediterraneo.

13. La crisi europea nel 1848, e le sue ripercussioni sulle aspirazioni politiche, sociali e nazionali dell'Europa.

14. Il 1848-1849 in Italia: preparazioni remote, aspirazioni ideali, correnti politiche, esplosione rivoluzionaria. La diplomazia europea e l'Italia.

15. La seconda fase della questione d'Oriente nel secolo XIX. La guerra in Crimea e il Congresso di Parigi. La parte del Piemonte.

16. La formazione del Regno d'Italia e l'opera di Cavour. I nuovi problemi; isolamento internazionale e difficoltà interne. La politica estera italiana dal Congresso di Berlino alla vigilia del primo conflitto mondiale.

17. La politica estera del secondo impero. L'avvento della Terza Repubblica. L'alleanza franco-russa. La triplice Intesa.

18. La formazione dell'impero germanico e le sue ripercussioni sull'assetto politico europeo. Il Congresso di Berlino. La duplice e la triplice Alleanza. Il sistema diplomatico bismarckiano e la sua crisi.

19. La politica estera della Gran Bretagna. La questione d'Egitto. Il processo di trasformazione dell'Impero britannico.

20. La politica estera della Russia.

21. La diplomazia europea e le crisi balcaniche nell'ultimo quarto del secolo XIX.

22. I problemi dell'organizzazione internazionale della pace; le conferenze dell'Aja.

23. La politica coloniale delle Potenze europee. L'espansione italiana in Africa dall'insediamento in Assab alla prima pace di Losanna.

24. I fondamenti della politica estera degli Stati Uniti d'America. Consolidamento interno ed espansione internazionale.

25. Le relazioni internazionali degli Stati dell'America latina. La scomparsa della Spagna come potenza coloniale americana.

26. L'ascesa del Giappone. La guerra russo-giapponese, il Trattato di Portsmouth e le sue conseguenze.

27. La vita economica e sociale dalla metà del secolo XIX alla prima guerra mondiale. Aspirazioni, dottrine, tentativi di realizzazione, socialismo, comunismo, nazionalismo, imperialismo.

28. Le crisi internazionali che precedono la prima guerra mondiale. La questione marocchina e la conferenza di Algesiras. Le guerre balcaniche.

29. La prima guerra mondiale. I suoi sviluppi diplomatici; gli accordi di guerra. La conferenza della pace. Genesi e costituzione della Società delle Nazioni.

30. L'Italia nella prima guerra mondiale, le ragioni, carattere e fini del suo intervento. L'azione politica e diplomatica del Governo italiano di fronte al conflitto.

31. Il crollo dell'Impero asburgico. I problemi della successione. I trattati di pace, gli interessi delle grandi potenze, la formazione della piccola Intesa.

32. La fine dell'Impero ottomano. Il problema del Medio oriente fra le due guerre mondiali.

33. La rivoluzione russa. Formazione e consolidamento dell'U.R.S.S., la sua azione internazionale.

34. L'organizzazione della pace in Europa e nel mondo. I plebisciti, la questione della Ruhr. Il Trattato di Locarno. L'opera della Società delle Nazioni. Il regolamento delle riparazioni.

35. Le conferenze per il disarmo. Il patto Briand Kellog. Il progetto di Unione europea. La conferenza mondiale per il disarmo.

36. Il risveglio dell'Asia. La questione indiana ed i nuovi nazionalismi. Evoluzione del Commonwealth britannico. Il Giappone grande potenza e i problemi internazionali del Pacifico. Il conflitto tra la Cina e il Giappone.

37. L'Italia dopo la prima guerra mondiale. Crisi dello stato liberale e sue cause. Le varie fasi di politica estera del fascismo.

38. La nascita della Germania hitleriana. La politica estera nazista e la liquidazione del Trattato di Versailles. La questione dell'indipendenza dell'Austria.

39. Il conflitto italo-etiopico: origine e sviluppi diplomatici. La guerra civile in Spagna e l'intervento delle Potenze. Revisionismo e antirevisionismo, interessi delle grandi Potenze nell'Europa orientale e balcanica.

40. La politica estera degli Stati Uniti in Europa, in Asia e in America. L'Unione panamericana.

41. L'Europa verso la nuova guerra. La politica estera delle Democrazie e degli Stati totalitari. Il patto anti-Comintern. L'Anschluss. La crisi dei Sudeti, Monaco, la fine della Cecoslovacchia, l'impresa albanese. L'alleanza italo-tedesca. La crisi della Società delle Nazioni.

42. La seconda guerra mondiale e le sue vicende diplomatiche. Il Tripartito. Gli accordi fra le Potenze alleate. La Carta Atlantica. Le conferenze di Mosca, del Cairo, di Teheran, di Yalta e di Potsdam. Gli armistizi. Costituzione della Organizzazione delle Nazioni Unite. I Trattati di pace.

43. Il nuovo assetto politico e territoriale del mondo. Nuovi problemi e nuovi contrasti internazionali. Nuovi orientamenti, costituzione del Consiglio d'Europa.

II

Economia politica, politica economica e sociale, geografia economica

a) Economia politica e politica economica e sociale:

1. Il problema economico. Problema economico e problema tecnico. Cenni sulle pricipali spiegazioni del valore economico. Domanda e offerta. L'impresa e il costo di produzione

2. La formazione dei prezzi in un'economia di mercato. Il prezzo di concorrenza. Concorrenza imperfetta e concorrenza monopolistica. Il monopolio e il regime di coalizione. Equilibrio parziale ed equilibrio generale.

3. Il reddito individuale ed il reddito nazionale. La curva di distribuzione dei redditi. Il profitto. La rendita. Il salario. L'interesse.

4. La moneta. Il valore della moneta. I sistemi monetari. Le banche e gli istituti di credito. Le banche di emissione. Le funzioni del sistema aureo. Le condizioni del funzionamento del sistema aureo. La manovra del saggio di sconto. La politica monetaria in regime di moneta inconvertibile. Gli effetti delle variazioni del valore della moneta. La speculazione finanziaria e la speculazione commerciale

5. Consumo, risparmio e investimenti. La funzione del consumo. Mercato monetario e mercato finanziario. Le fluttuazioni economiche. Le fluttuazioni cicliche e loro principali spiegazioni. Il principio di accelerazione. La politica anticiclica. La politica di pieno impiego. Il bilancio economico nazionale.

6. I cambi esteri. L'equilibrio dei cambi. La bilancia commerciale e la bilancia dei pagamenti. I costi comparati. Il controllo dei cambi. I fondi di stabilizzazione dei cambi.

7. La popolazione. Esame critico della teoria di Malthus. L'emigrazione. Emigrazione e investimenti internazionali. La fine dell'emigrazione di massa. Politica demografica e migrazioni. Limitazioni post all'immigrazione per motivi economici, sindacali, politici e razziali; Le vicende e i problemi dell'emigrazione italiana.

8. Obiettivi, strumenti e limiti della politica economica contemporanea. Il concetto di economia del benessere. Fini e forme degli interventi statali. La pianificazione. Pianificazione parziale e pianificazione totale. La politica dell'occupazione in Italia. Le aree sottosviluppate. Gli obiettivi della riforma agraria.

9. La politica commerciale internazionale. Dazi, contingentamenti, clearings, accordi di compensazione. I trattati di commercio e la clausola della nazione più favorita. Premi all'esportazione e doppi prezzi. Cenni sulla politica economica interna e internazionale dell'Italia, della Gran Bretagna, della Francia, della Germania, degli Stati Uniti e dell'U.R.S.S., a partire dalla prima guerra mondiale, con particolare riguardo ai metodi di azione pubblica nell'economia (nazionalizzazioni, imprese miste, azionariato di Stato, ecc.).

10. La fase attuale della collaborazione economica internazionale. Gli accordi di Bretton Woods; il Fondo monetario internazionale e la Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo. Il Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite e gli organi economici dipendenti dalle Nazioni Unite. La Carta dell'Avana e il G.A.T.T. Le unioni doganali. L'O.E.C.E. e l'U.E.P. L'integrazione economica europea e la C.E.C.A. Comunità economica europea e Comunità europea per l'energia atomica. Gli investimenti esteri. Lo sviluppo delle zone arretrate.

11. I presupposti teorici e l'evoluzione storica della politica sociale a partire dalla rivoluzione industriale. I compiti dell'organizzazione sindacale. La difesa dell'integrità fisica e della personalità morale del lavoratore. La partecipazione dei lavoratori agli utili e alla gestione dell'impresa. La collaborazione nell'ambito dell'impresa. Il salario annuo garantito. La sicurezza sociale.

b) Geografia economica:

1. Geografia della produzione. Distribuzione geografica dei prodotti agricoli di grande consumo alimentare; cereali, piante da zucchero da olio e per bevande. Le industrie relative. I prodotti agricoli di grande uso industriale: fibre tessili e caucciù. L'allevamento e i suoi prodotti. Il bosco e la pesca. Distribuzione geografica della produzione dei minerali. I combustibili: carbone e petrolio. I minerali metallici. Le industrie siderurgica e meccanica.

2. Geografia del commercio e delle comunicazioni. I grandi mercati di importazione e di esportazione. Le correnti commerciali e il commercio estero dei principali Paesi, con riguardo allo sviluppo e alla consistenza attuale del commercio italiano. Sviluppo delle comunicazioni e condizioni odierne dell'industria e dei trasporti nei diversi Stati. Reti di comunicazioni terrestri, marittime ed aeree.

III

Diritto internazionale

a) Diritto internazionale pubblico:

1. Struttura della Comunità internazionale. Principi ispiratori e caratteri del suo ordinamento. Sviluppo storico della scienza del diritto internazionale. L'ordinamento internazionale e gli ordinamenti interni degli Stati.

2. Le norme dell'ordinamento internazionale e i loro caratteri. Norme consuetudinarie. Norme convenzionali. Norme prodotte da fonti previste da accordi. Validità ed efficacia delle norme internazionali.

3. I soggetti. La personalità internazionale degli Stati. Estinzione degli Stati. Successione di Stati. Soggetti internazionali diversi dagli Stati: Santa Sede, insorti. Enti internazionali. Personalità delle unioni di Stati: Nazioni Unite, istituti specializzati, organizzazioni regionali europee ed extraeuropee. Gli stati giuridici soggettivi internazionali.

4. Organizzazione dei soggetti. Organi dei singoli Stati per le relazioni internazionali. Organi di Istituzioni internazionali e organi internazionali. Trattamento degli organi di Stati esteri e di Istituzioni internazionali.

5. I fatti giuridici. Atti giuridici. Atti unilaterali. Atti collettivi. Accordi. La rappresentanza fra soggetti internazionali. Formazione dei trattati. Riserve, estinzione dei trattati. Fatti illeciti. La responsabilità internazionale, sue forme, sue condizioni e suoi limiti.

6. La sovranità territoriale degli Stati. Territorio: delimitazione, modi di acquisto, perdita. Altomare. Diritti su territori altrui. Territori in amministrazione fiduciaria.

7. Limiti dell'attività degli Stati rispetto agli individui nel loro ordinamento interno. La tutela dei diritti dell'uomo. Trattamento dei cittadini. Protezione del cittadino all'estero. Consoli e funzioni consolari. Trattamento degli stranieri: principi di diritto internazionale comune e criteri adottati dalle Convenzioni di stabilimento.

8. Trattati internazionali collettivi e bilaterali concernenti la cooperazione internazionale nel campo politico e della sicurezza, economico e commerciale, sociale, culturale, sanitario, delle comunicazioni, tecnico, ecc. Caratteristiche particolari di tali diverse categorie di Trattati. Sviluppo ed opera delle organizzazioni internazionali in vari settori.

9. Procedimenti di soluzione delle controversie internazionali. Accordi risolutivi di controversie e strumenti diretti a favorirli. Arbitrato: sue forme e suoi sviluppi. Corte internazionale di giustizia. Procedimenti per la tutela dei diritti nell'ordinamento internazionale. Autotutela e suoi limiti nel diritto convenzionale. Tutela associata.

10. Lo stato di guerra: inizio, termine, caratteri, conseguenze. Norme sull'esercizio della violenza bellica. Occupazione bellica. Trattamento dei sudditi nemici e della proprietà privata nemica. Il rapporto di neutralità.

b) Diritto internazionale privato:

Nozioni generali: natura e funzione delle norme di diritto internazionale privato. Vari problemi di interpretazione del diritto internazionale privato e limiti al funzionamento delle norme di diritto internazionale privato. L'adattamento delle norme straniere richiamate. Persone. Rapporti di famiglia. Diritti reali. Successioni. Donazioni. Obbligazioni. Forma degli atti. Norme di diritto commerciale, marittimo e aereo internazionale. Convenzioni relative al diritto internazionale privato.

c) Diritto processuale civile internazionale:

Legge regolatrice del processo. Limiti della giurisdizione. Efficacia delle sentenze straniere. Notificazioni ed atti istruttori all'estero Convenzioni internazionali di assistenza in materia giudiziaria civile.

d) Diritto penale e processuale penale internazionale:

Limiti di applicabilità della legge penale. Estradizione. Riconoscimento delle sentenze penali straniere. Convenzioni internazionali di assistenza i materia giudiziaria penale.

IV

Diritto costituzionale e amministrativo e nozioni sulle Costituzioni dei principali Stati esteri

1. Concetto e partizioni del diritto pubblico.
2. Lo Stato: elementi ed organi. Forme di Stato e forme di Governo Caratteristiche generali dello Stato moderno.
3. L'ordinamento costituzionale: La Costituzione italiana Gli Organi costituzionali: Parlamento; Presidente della Repubblica; Governo. L'ordinamento regionale.
4. La funzione legislativa: forma dell attività legislativa, legge formale, atti equiparati alla legge formale, regolamenti ed altri atti normativi.
5. La funzione giurisdizionale: posizione e garanzie della magistratura. Controllo di costituzionalità degli atti normativi.
6. L'ordinamento amministrativo. Concetto di pubblica Amministrazione. Criteri informativi dell'ordinamento amministrativo. Organizzazione amministrativa interna.
7. L'Amministrazione diretta centrale: organi attivi, organi consultivi, organi di controllo.
8. L'Amministrazione diretta locale.
9. Gli Enti autarchici nazionali.
10. Gli Enti autarchici locali: Enti territoriali, Enti non territoriali.
11. I mezzi dell'azione amministrativa: il regime amministrativo dei beni, le prestazioni dei privati all'Amministrazione.
12. Gli atti amministrativi: classificazione e tipi.
13. La giustizia nell'Amministrazione: tutela dei diritti ed interessi dei singoli, ricorsi amministrativi, tutela giurisdizionale.
14. Caratteristiche degli ordinamenti costituzionali dei principali Stati esteri.

V

Diritto privato

1. Nozioni e fondamento del diritto. Le fonti del diritto privato: legge, consuetudine, principi generali del diritto.
2. Interpretazione delle norme giuridiche. Il diritto soggettivo: classificazione dei diritti, acquisto, modificazione ed estinzione dei diritti soggettivi.
3. Diritto delle persone. La persona fisica. Capacità giuridica e capacità di agire Gli istituti di protezione della persona fisica. Il diritto della personalità.
4. La famiglia. Il matrimonio Il regime patrimoniale del matrimonio. La filiazione. Il diritto agli alimenti.
5. Diritto delle successioni Concetto e fondamento della successione per causa di morte. Successione a titolo universale e a titolo particolare. La successione legittima: capacità di succedere e diritto di rappresentazione. Categorie degli eredi legittimi. La successione testamentaria: capacità di testare e di ricevere per testamento. La volontà testamentaria e la sua manifestazione L'acquisto dell'eredità e del legato. I rapporti fra coeredi. La divisione.
6. Le donazioni. Concetti e requisiti degli atti di liberalità fra vivi. Revoca delle liberalità. Il contratto di donazione.
7. I diritti e la loro classificazione. Le cose: nozioni e classificazione delle cose. La proprietà. Il possesso. I diritti sulla cosa altrui: le servitù. L'usufrutto, l'uso e l'abitazione. L'enfiteusi.
8. Il negozio giuridico. Classificazione dei negozi. Elementi del negozio. Formazione e manifestazione della volontà negoziale. L'oggetto, la causa e la forma del negozio. Vicende del negozio, nullità, annullabilità, risoluzione, rescissione. La rappresentanza.
9. Diritto delle obbligazioni. Concetto ed elementi della obbligazione. Modificazione soggettiva ed oggettiva del rapporto obbligatorio. L'adempimento dell'obbligazione. I modi di estinzione dell'obbligazione. L'inadempimento e i suoi aspetti. Le garanzie dell'obbligazione. Il contratto in generale. Classificazione dei contratti. I principali tipi di contratto.
10. Contratto di trasporto
11. Contratto di assicurazione: legislazione in materia di istituti di assicurazione.
12. Contratti bancari e di conto corrente. Legislazione sulle banche e sulle borse.
13. L'impresa e la società. L'imprenditore. Le imprese commerciali. L'azienda. I consorzi. Il contratto di società. Società a base personale Società a base non personale. Le cooperative e le mutue. Le società a responsabilità limitata. Le società per azioni: costituzione, organi, rapporti interni, rapporti con terzi.
14. I diritti sui beni immateriali (proprietà industriale, letteraria ed artistica. Marchi, disegni, modelli e brevetti).
15. Titoli di credito cambiale e assegno bancario. Titoli rappresentativi delle merci.
16. Fallimento. Concordato preventivo. Liquidazione coatta amministrativa.
17. Proprietà della nave e dell'aeromobile. Esercizio della nave e dell'aeromobile.
18. Obbligazioni relative alla navigazione con particolare riguardo ai contratti di utilizzazione della nave e dell'aeromobile.
19. Avarie comuni, assistenza, salvataggio e recupero. Assicurazione dei rischi della navigazione. Garanzia delle obbligazioni relative alla navigazione.

VI

Elementi di diritto penale

1. La legge penale. Le pene. Il reato.
2. Il reato e la persona offesa dal reato.
3. Estinzione del reato e della pena. Sanzioni civili e misure di sicurezza.
4. I principali delitti previsti dal Codice penale.

VII

Elementi di diritto del lavoro

Cenni sull'attuale ordinamento sindacale, sulla disciplina collettiva dei rapporti di lavoro e sul contratto individuale di lavoro.

VIII

Elementi di scienza delle finanze

Imposte dirette ed indirette, ordinarie e straordinarie. La imposta progressiva. Distribuzione della pressione tributaria. Struttura del sistema tributario italiano. Gettito delle principali imposte. La doppia imposizione.

IX.

Geografia fisica e politica

Lineamenti generali dell'ambiente morfologico e climatico dei cinque Continenti: rilievo, idrografia, flora e fauna, clima e vita. Quadro politico, confini, popolazioni, religioni, istituzioni pubbliche, suddivisioni interne e amministrative, centri urbani, porti e città commerciali, colonie, protettorati dei principali Paesi.

Roma, addì 16 dicembre 1957

Il Ministro: PELLA

(6991)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Concorso per il reclutamento ordinario di trenta tenenti dell'Arma dei carabinieri in servizio permanente effettivo

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito, approvato con regio decreto 14 marzo 1938, n. 596. e successive modificazioni;

Vista la legge 9 maggio 1940, n. 368, concernente l'ordinamento dell'Esercito, e successive modificazioni;

Vista la legge 10 aprile 1954, n. 113, sullo stato degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;

Vista la legge 12 novembre 1955, n. 1137, sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 585, concernente il reclutamento degli ufficiali in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, concernente l'ordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, col quale è stato approvato il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, e successive modificazioni ed estensioni, concernente norme a favore del personale ex-combattente;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive modificazioni ed estensioni, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1578, concernente i requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo dal Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, che estende ai profughi dei territori di confine i benefici a favore dei reduci;

Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, che estende ai profughi dell'Africa italiana i benefici previsti per i reduci;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1948, n. 1116, contenente norme per l'applicazione agli addetti ai lavori di bonifica dei campi minati dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore dei combattenti e dei reduci di guerra;

Vista la legge 23 febbraio 1952, n. 93, che ratifica, con modificazioni, il decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, recante norme per la concessione di benefici ai combattenti della seconda guerra mondiale;

Vista la legge 24 dicembre 1951, n. 1638, concernente gli organici degli ufficiali dell'Esercito ed i limiti di età per la cessazione dal servizio permanente;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli, per il reclutamento di trenta tenenti dell'Arma dei carabinieri in servizio permanente effettivo, riservato ai tenenti in servizio permanente effettivo delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio.

Art. 2.

Il Ministro per la difesa si riserva facoltà di escludere dal concorso gli ufficiali che non giudicasse meritevoli di ottenere il trasferimento in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri.

Norme cui dovranno attenersi i concorrenti

Art. 3.

I concorrenti dovranno produrre domanda di ammissione al concorso su carta da bollo da L. 200 indirizzata al Ministero della difesa-Esercito.

La domanda dovrà essere presentata, unitamente ai documenti richiesti, al comando del Corpo od Ente al quale il concorrente è in forza, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Tale domanda dovrà contenere le seguenti indicazioni:

a) cognome, nome, luogo e data di nascita;

b) stato civile;

c) recapito;

d) elenco dei documenti prodotti a corredo della domanda stessa;

e) residenza della famiglia di origine e, eventualmente, di quella della moglie.

Ogni variazione relativa al recapito dovrà essere tempestivamente segnalata al Ministero della difesa-Esercito (Direzione generale personale ufficiali).

Alla domanda dovranno essere allegati uno dei sottonotati titoli di studio (in originale o copia autentica) e tutti gli altri documenti che il concorrente creda di produrre, relativi a titoli valutabili, ai fini della iscrizione in graduatoria con titoli preferenziali, tenendo presente che la qualifica di partigiano o patriota dovrà essere comprovata mediante il relativo brevetto:

a) diploma di maturità classica;

b) diploma di maturità scientifica;

c) diploma di abilitazione, rilasciato dagli istituti commerciali, industriali, agrari, nautici e per geometri.

L'eventuale inoltro di un titolo di studio superiore (laurea) non dispensa dall'obbligo di produrre uno di quelli prescritti dal presente art. 3.

Art. 4.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti ed assimilati e dei profughi, gli interessati dovranno produrre, inoltre, a corredo della domanda di ammissione, i seguenti documenti:

a) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani-combattenti) ed i militari ed i militarizzati catturati dai tedeschi o dai giapponesi, la dichiarazione integrativa, in carta da bollo da L. 100, di cui alla circolare n. 5000 in data 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito;

b) i profughi dei territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948, in carta bollata da L. 100,

c) i profughi dell'Africa italiana che si trovino in una delle condizioni contemplate dall'art. 2 del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, l'attestazione prevista dall'art. 5 del decreto Ministeriale (Africa italiana) 10 giugno 1948, in carta bollata da L 100;

d) i decorati al valor militare o di croce di guerra, e i promossi per merito di guerra, l'originale o la copia autentica del relativo brevetto o documento di concessione;

e) gli orfani dei caduti di guerra o della lotta di liberazione o dei caduti civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, un certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza degli orfani;

f) gli orfani dei caduti per servizio, il mod 69-*ter* (su carta da bollo da L. 100), rilasciato a nome del padre del concorrente dall'Amministrazione alla dipendenza della quale l'impiegato è deceduto;

g) i figli degli invalidi di guerra e della lotta di liberazione ovvero i figli degli invalidi civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, la dichiarazione mod. 69 rilasciata in carta da bollo da L. 100 dal Ministero del tesoro (Direzione generale delle pensioni di guerra) a nome del padre del concorrente, oppure un certificato, su carta bollata da L. 100 del sindaco del Comune di residenza, debitamente legalizzato dal prefetto;

h) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio, il mod. 69 su carta da bollo da L. 100, rilasciato a nome del padre del concorrente dall'Amministrazione al servizio della quale l'impiegato ha contratto l'invalidità.

Norme cui dovranno attenersi le autorità riceventi

Art. 5.

Le autorità militari competenti a ricevere le domande:

non daranno corso alle domande presentate oltre il termine stabilito dal precedente art. 3;

faranno risultare, con dichiarazione da riportarsi in calce alla domanda del concorrente, la data di presentazione della domanda stessa debitamente documentata, tenendo presente che nessun documento può essere accettato dopo il termine prescritto;

completeranno la documentazione con:

a) libretto personale aggiornato con documento caratteristico (note o rapporto personale a seconda delle disposi-

zioni di cui alla circolare 0/2000/5SC in data 25 marzo 1957, la cui data terminale non sia anteriore di trenta giorni a quella di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione al presente concorso e semprechè, alla data terminale suddetta, risulti un periodo da valutare di almeno trenta giorni.

Sul frontespizio del documento caratteristico eventualmente così formato dovrà essere apposta la seguente annotazione: « redatto in base alla norma di cui alla lettera *a*) dell'art. 5 del bando di concorso indetto con decreto Ministeriale 31 ottobre 1957 (data del presente bando) cui l'interessato ha chiesto di partecipare;

b) una dichiarazione di completezza del libretto personale rilasciata dall'ufficiale interessato ai sensi della circolare ministeriale n. 6/130/5SC in data 22 gennaio 1957;

c) una copia dello stato di servizio aggiornato.

In luogo del libretto personale e della copia dello stato di servizio possono essere prodotte copie fotografiche dei documenti stessi;

d) una dichiarazione di visita medico-collegiale dalla quale risultino, in modo evidente, i particolari requisiti fisici e l'attuale effettivo possesso della idoneità dell'aspirante al servizio militare incondizionato quale ufficiale in servizio permanente effettivo dell'Arma dei carabinieri.

Le domande, corredate di tutti i documenti, saranno inoltrate, con ogni urgenza, al Comando generale dell'Arma, per l'istruzione; copia del foglio di trasmissione sarà, a cura delle autorità militari stesse. inviata per conoscenza — con le complete generalità dell'aspirante al concorso — al Ministero della difesa-Esercito (Direzione generale personale ufficiali).

Il predetto Comando generale provvederà a far assumere le informazioni di rito allegandole in originale alle documentate domande, che trasmetterà quindi al Ministero per le decisioni definitive, esprimendo su ciascuna il proprio motivato parere circa l'ammissione al concorso.

Art. 6.

I competenti comandi di Corpo, appena saranno venuti in possesso delle domande di ammissione al concorso, segnaleranno con lettera, direttamente al Comando generale dell'Arma dei carabinieri, l'avvenuta presentazione comunicando tutti i dati di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) ed *e*), dell'art. 3, al fine di rendere possibile l'immediato inizio della procedura per l'istruttoria delle pratiche.

Disporranno quindi che gli aspiranti siano subito avviati agli ospedali militari indicati nel successivo art. 7, per subirvi i prescritti accertamenti medico-legali.

Art. 7.

L'idoneità fisica sarà accertata presso i seguenti ospedali militari: Padova, Torino, Milano, Verona, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Cagliari, Napoli, Bari e Palermo.

Le Commissioni all'uopo incaricate saranno composte da un ufficiale medico superiore in servizio permanente effettivo, presidente, e da due ufficiali medici in servizio permanente effettivo, membri, dei quali uno potrà essere subalterno.

Le visite di appello per gli aspiranti che non accettino il giudizio di non idoneità, saranno praticate da apposite Commissioni costituite presso gli stessi ospedali militari dove hanno avuto luogo le visite di prima istanza e saranno composte dal direttore dell'ospedale, presidente, e da due ufficiali medici superiori in servizio permanente effettivo, membri, con la esclusione di quegli ufficiali che avessero fatto parte della Commissione per la visita di prima istanza.

Ove occorra esame da parte di ufficiali medici specialisti, anche questi devono essere diversi da quelli eventualmente consultati nella precedente visita, facendo ricorso, se necessario, a medici civili.

Il giudizio sarà comunicato agli interessati seduta stante e, in caso di accettazione, il relativo verbale sarà subito trasmesso all'Ente che lo ha richiesto.

Il giudizio di appello sarà definito e i relativi verbali di visita dovranno essere inviati, con la massima sollecitudine, al Comando interessato.

Le Commissioni mediche accerteranno, con giusto rigore, se i candidati siano dotati di robusta costituzione fisica con regolare conformazione scheletrica e valido sviluppo muscolare, siano immuni da imperfezioni dei vari organi ed apparati (specialmente in rapporto alle doti di resistenza fisica) e diano, in complesso, pieno affidamento di poter bene disimpegnare lo speciale servizio dell'Arma in pace e in guerra.

La Commissione sanitaria dovrà, inoltre, accertare che i candidati:

1) siano di statura non inferiore a metri 1,68;

2) abbiano « visus » pari a 10/10 in ciascun occhio, corretto l'eventuale vizio di refrazione che non dovrà, in ogni caso, superare i seguenti limiti massimi:

a) miopia ed ipermetropia: 3 D, in ciascun occhio;

b) astigmatismo regolare (miopico e ipermetropico): 3 D, in uno degli assi principali;

c) astigmatismo misto 3 D, quale somma dello astigmatismo miopico ed ipermetropico;

3) percepiscano la voce afona ad 8 metri di distanza da un orecchio almeno e a una distanza non inferiore a 5 metri dall'altro.

Saranno causa di inidoneità i disturbi della parola (dislalia e disartria) anche se in forme lievi.

Saranno eseguiti gli esami sussidiari del caso e, per tutti i candidati l'esame radiografico del torace.

La Commissione, eseguiti tutti gli accertamenti prescritti, dovrà pronunciarsi in modo esplicito e definitivo senza mai ricorrere al giudizio sospensivo.

Dal verbale di visita medico-collegiale devono specificatamente risultare: la statura, il peso e il perimetro toracico di ogni candidato.

I candidati che non si presentassero a visita alla data stabilita dalle autorità saranno considerati senz'altro rinunciatari al concorso.

Norme concernenti la Commissione giudicatrice per la valutazione dei titoli e le graduatorie

Art. 8.

La valutazione dei titoli posseduti da ciascun concorrente è fatta da apposita Commissione da nominarsi con successivo decreto Ministeriale, che sarà così composta:

un ufficiale generale dell'Arma dei carabinieri, presidente;

quattro ufficiali superiori, di cui uno dell'Arma dei carabinieri, membri;

un funzionario della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale della difesa-Esercito di qualifica non superiore a direttore di Sezione, segretario senza diritto a voto.

Art. 9.

I titoli da valutare, che devono essere posseduti alla data del presente bando di concorso, sono i seguenti:

a) titolo di studio;

b) titoli riferentisi alle qualità professionali e militari;

c) ogni altro eventuale titolo, ricompensa o benemerenza.

Per la valutazione dei titoli sopraindicati è assegnato un massimo di 100 punti ripartiti nel modo seguente:

20 punti per i titoli di cui alla lettera *a*);

60 punti per i titoli di cui alla lettera *b*);

20 punti per i titoli di cui alla lettera *c*).

Coloro che non abbiano riportato almeno 30 punti per i titoli di cui alla lettera *b*) sono dichiarati non idonei.

Ogni componente della Commissione giudicatrice può disporre per ciascuno dei titoli di cui alle precedenti lettere *a*), *b*) e *c*) soltanto di un quinto del punto massimo stabilito per ciascuno dei titoli stessi.

Art. 10.

La graduatoria di merito sarà stabilita in base ai punti riportati nella valutazione dei titoli di cui al precedente art. 9.

A parità di punteggio sarà tenuto conto dei seguenti titoli preferenziali nell'ordine appresso indicati:

maggiore anzianità di grado; età; benemerenze di guerra.

La graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei, da approvarsi con decreto Ministeriale, sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Giornale militare ufficiale.

Art. 11.

I tenenti in servizio permanente effettivo delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio vincitori del concorso dovranno frequentare apposito corso tecnico-professionale presso la Scuola ufficiali dei carabinieri e, se dichiarati idonei, negli esami finali, conseguiranno il trasferimento nell'Arma stessa.

Essi assumeranno nel nuovo ruolo l'anzianità assoluta corrispondente alla data del decreto di trasferimento. L'anzianità relativa sarà determinata dall'anzianità nell'Arma di provenienza e, a parità di questa, secondo le norme di cui all'art. 9 della legge 10 aprile 1954, n. 113, sullo stato degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica.

Art. 12.

Entro due anni dal trasferimento nell'Arma dei carabinieri, non compreso in detto periodo il tempo eventualmente trascorso in aspettativa o in sospensione dall'impiego, i tenenti di cui al precedente art. 11 potranno essere ritransitati nell'Arma di provenienza per insufficiente attitudine al servizio di Istituto, riprendendo la loro anzianità originaria.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Giornale militare ufficiale.

Roma, addì 31 ottobre 1957

Il Ministro: TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 dicembre 1957
Registro n. 49 Esercito, foglio n. 80

(6970)

Concorso per il reclutamento straordinario di settantacinque sottotenenti in servizio permanente effettivo dell'Arma dei carabinieri.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito, approvato con regio decreto 14 marzo 1938, n. 596, e successive modificazioni;

Vista la legge 9 maggio 1940, n. 368, concernente l'ordinamento dell'Esercito;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 585, concernente il reclutamento degli ufficiali in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, concernente l'ordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, col quale è stato approvato il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, e successive modificazioni ed estensioni, concernente norme a favore del personale ex-combattente;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive modificazioni ed estensioni, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n 1578, concernente i requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n 885, che estende ai profughi dei territori di confine i benefici a favore dei reduci;

Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, che estende ai profughi dell'Africa italiana i benefici previsti per i reduci;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1948, n. 1116, contenente norme per l'applicazione agli addetti ai lavori di bonifica dei campi minati dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore dei combattenti e dei reduci di guerra;

Vista la legge 23 febbraio 1952, n. 93, che ratifica, con modificazioni, il decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, recante norme per la concessione di benefici ai combattenti della seconda guerra mondiale;

Vista la legge 24 dicembre 1951, n. 1638, concernente gli organici degli ufficiali dell'Esercito ed i limiti di età per la cessazione dal servizio permanente;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1952, n. 1379, registrato alla Corte dei conti il 6 novembre 1952, registro n. 60, foglio n. 3, recante norme per l'espletamento dei concorsi per il reclutamento straordinario di ufficiali in servizio permanente dell'Esercito di cui alla legge 24 dicembre 1951, n. 1638;

Vista la legge 22 giugno 1956, n. 701, che proroga la facoltà di cui all'art. 7 della legge 24 dicembre 1951, n. 1638, relativa al reclutamento straordinario di subalterni in servizio permanente effettivo dell'Esercito;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami, per la nomina di settantacinque sottotenenti in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri.

Art. 2.

Possono partecipare al concorso i capitani, i tenenti ed i sottotenenti di complemento in possesso dei seguenti requisiti

a) siano in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:

diploma di maturità classica;

diploma di maturità scientifica;

diploma di abilitazione rilasciato dagli Istituti tecnici commerciali, industriali, agrari, nautici e per geometri;

b) non abbiano superato, alla data del presente bando, il 32° anno di età. Gli aumenti dei limiti di età previsti dalle vigenti disposizioni di legge, per l'ammissione ai pubblici impieghi, non si cumulano con detto limite massimo;

c) abbiano ultimato, se sottotenenti, il servizio di prima nomina;

d) siano in possesso della piena idoneità fisica al servizio militare incondizionato e raggiungano la statura minima di m. 1,68.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 200, e corredate dei documenti indicati nel successivo art. 4, dovranno essere presentate, o fatte pervenire, entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, al comando del Corpo o Ente cui il concorrente è in forza, indirizzandole al Ministero della difesa-Esercito (Direzione generale personale ufficiali).

Le domande sottoscritte dagli aspiranti, dovranno contenere le seguenti indicazioni:

a) cognome, nome, data e luogo di nascita;

b) grado, arma (o servizio), distretto o Corpo di appartenenza;

c) documenti e titoli allegati alla domanda;

d) indirizzo esatto. Ogni variazione dell'indirizzo dovrà essere segnalata, direttamente, e nel modo più celere, al Ministero della difesa-Esercito (Direzione generale personale ufficiali) ed al Comando generale dell'Arma dei carabinieri. Il Ministero difesa-Esercito, tuttavia, non assume alcuna responsabilità circa possibili disguidi derivanti da errate, mancate o tardive segnalazioni di variante di recapito;

e) stato civile. Il concorrente è obbligato a segnalare tempestivamente al Ministero della difesa-Esercito (Direzione generale personale ufficiali) e al Comando generale dell'Arma dei carabinieri ogni variazione del proprio stato civile che venga a verificarsi durante l'espletamento del concorso.

Art. 4.

Entro il termine di cui al precedente art. 3, i concorrenti dovranno, altresì, presentare alle autorità di cui allo stesso articolo i seguenti documenti:

1. Titolo di studio (di cui all'art. 2, lettera *a*) in originale o copia autentica notarile, ovvero certificato avente valore di originale. Quest'ultimo perchè abbia tale efficacia, deve contenere una delle seguenti dichiarazioni «Il presente certificato viene rilasciato in luogo del diploma originale del quale ha, a tutti gli effetti di legge, lo stesso valore. Esso perderà tale efficacia quando da parte dell'autorità scolastica potrà avvenire il rilascio del diploma originale»; ovvero: «Il presente certificato, rilasciato ai sensi del paragrafo 38 dell'ordinanza ministeriale 4 maggio 1946, sostituisce, fino a contraria disposizione, ad ogni effetto di legge, il diploma originale di studio e perderà tale efficacia quando potrà aver luogo da parte della autorità scolastica il rilascio dei diplomi».

2. Estratto dell'atto di nascita (carta bollata da L. 100).

3. Certificato di cittadinanza italiana (carta bollata da L. 100).

4. Certificato generale del casellario giudiziale (carta bollata da L. 200).

5. Fotografia di data recente (da applicarsi su carta bollata da L. 200), con la firma del concorrente autenticata dal sindaco o da un notaio.

Se il concorrente è in servizio militare la fotografia può essere autenticata dal comandante del Corpo o Ente dal quale dipende. Se trovasi all'estero, dall'autorità diplomatica o consolare. La firma di tali autorità dovrà essere legalizzata dal Ministro per gli affari esteri o dai suoi delegati.

I certificati di cittadinanza italiana e generale del casellario giudiziale, dovranno essere di data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto. Sono dispensati dal produrre detti due certificati i concorrenti che siano in servizio militare.

L'eventuale inoltro di un titolo di studio superiore (laurea) non dispensa dall'obbligo di produrre uno dei titoli richiesti dal precedente art. 2, lettera *a*).

Non è ammesso far riferimento a documenti presentati ad altre Amministrazioni dello Stato ovvero all'Amministrazione della difesa-Esercito, per altri concorsi.

Art. 5.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni in materia di titoli preferenziali in graduatoria gli interessati dovranno produrre, inoltre, i seguenti documenti

a) stato di famiglia (carta bollata da L. 100), rilasciato dal sindaco del Comune di abituale residenza del concorrente.

Tale documento sarà esibito dai coniugati, con o senza prole, o dai vedovi con prole;

b) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani-combattenti) e di militari ed i militarizzati catturati dai tedeschi o dai giapponesi, la dichiarazione integrativa, in carta da bollo da L. 100, di cui alla circolare n. 5000 in data 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito;

c) i profughi dei territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948, in carta bollata da L 100;

d) i profughi dell'Africa italiana che si trovino in una delle condizioni contemplate dall'art. 2 del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, l'attestazione prevista dall'art. 5 del decreto Ministeriale (Africa italiana) 10 giugno 1948, in carta bollata da L. 100;

e) i decorati al valor militare o di croce di guerra, e i promossi per merito di guerra, l'originale o la copia autentica del relativo brevetto o documento di concessione;

f) gli orfani dei caduti di guerra o della lotta di liberazione o dei caduti civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, un certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza degli orfani;

g) gli orfani dei caduti per servizio, il mod. 69-*ter* (su carta da bollo da L. 100), rilasciato a nome del padre del concorrente dall'Amministrazione alla dipendenza della quale l'impiegato è deceduto;

h) i figli degli invalidi di guerra e della lotta di liberazione ovvero i figli degli invalidi civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, la dichiarazione mod. 69 rilasciata in carta da bollo da L. 100 dal Ministero del tesoro (Direzione generale delle pensioni di guerra) a nome del padre del concorrente, oppure un certificato, su carta bollata da L. 100 del sindaco del Comune di residenza;

i) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio, il mod. 69 su carta da bollo da L. 100, rilasciato a nome del padre del concorrente dall'Amministrazione al servizio della quale l'impiegato ha contratto l'invalidità;

l) tutti quegli altri documenti che i concorrenti ritenessero produrre, relativi a titoli valutabili, ai fini della iscrizione in graduatoria con titoli preferenziali.

I documenti di cui al presente articolo potranno essere prodotti direttamente al Ministero difesa-Esercito (Direzione generale personale ufficiali Divisione reclutamento) in un secondo tempo ma non oltre il quindicesimo giorno dalla data in cui il candidato ha sostenuto la prova orale.

Art. 6.

I concorrenti residenti all'estero potranno, nel termine di trenta giorni, presentare alla competente autorità diplomatica o consolare, la sola domanda purchè producano entro i trenta giorni successivi, i prescritti documenti.

Le stesse autorità diplomatiche o consolari — con apposito foglio di trasmissione, da estendersi per conoscenza al Ministero difesa-Esercito (Direzione generale personale ufficiali) — inoltreranno con la massima sollecitudine al Comando generale dell'Arma dei carabinieri Roma, le domande presentate nel termine prescritto dopo avervi apposto in calce la data di effettiva presentazione.

Per i concorrenti residenti all'estero, le ambasciate, legazioni o consolati generali equiparati a legazioni, designeranno per la visita due medici fiduciari cui spetta il compito di redigere e sottoscrivere il relativo verbale che deve essere vistato dalle predette autorità.

Il giudizio di appello per i concorrenti residenti all'estero sarà devoluto ad apposita Commissione nominata dal Ministero difesa-Esercito (Direzione generale di sanità militare).

Le predette autorità trasmetteranno altresì il verbale di visita medica ed un dettagliato rapporto sulla condotta, moralità, condizioni sociali del concorrente e della sua famiglia riferentisi al periodo trascorso all'estero dal concorrente medesimo.

Saranno inoltrati i documenti prodotti successivamente dai concorrenti stessi.

Art. 7.

Salvo quanto disposto per i concorrenti risidenti all'estero non sarà dato corso alle domande presentate oltre il termine di cui al precedente art. 3 e insufficientemente documentate.

Art. 8.

Alle visite mediche ed agli esami i concorrenti dovranno esibire la carta d'identità o altro documento di riconoscimento munito di fotografia rilasciato da una Amministrazione dello Stato.

Art. 9.

Il Ministro per la difesa si riserva la facoltà di escludere dal concorso gli ufficiali che non giudicasse meritevoli di ottenere il trasferimento in servizio premanente nell'Arma dei carabinieri.

Art. 10.

L'idoneità fisica sarà accertata presso i seguenti ospedali militari Padova, Torino, Milano, Verona, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Cagliari, Napoli, Bari e Palermo.

Le Commissioni all'uopo incaricate saranno composte da un ufficiale medico superiore in servizio permanente effettivo, presidente, e da due ufficiali medici in servizio permanente effettivo, membri, dei quali uno potrà essere subalterno.

Le visite di appello per gli aspiranti che non accettino il giudizio di non idoneità, saranno praticate da apposite Commissioni costituite presso gli stessi ospedali militari dove hanno avuto luogo le visite di prima istanza e saranno composte dal direttore dell'Ospedale, presidente, e da due ufficiali medici superiori in servizio permanente effettivo, membri, con la esclusione di quegli ufficiali che avessero fatto parte della Commissione per la visita di prima istanza.

Ove occorra esame da parte di ufficiali medici specialisti, anche questi devono essere diversi da quelli eventualmente consultati nella precedente visita, facendo ricorso, se necessario, a medici civili.

Il giudizio sarà comunicato agli interessati seduta stante e, in caso di accettazione, il relativo verbale sarà subito trasmesso all'Ente che lo ha richiesto.

Il giudizio di appello sarà definitivo e i relativi verbali di visita dovranno essere inviati, con la massima sollecitudine, al Comando interessato.

I concorrenti dichiarati inabili anche nella visita di appello o che ad essa vi abbiano rinunciato saranno eliminati dal concorso.

Art. 11.

Con successivo decreto Ministeriale sarà provveduto alla costituzione della Commissione esaminatrice, che sarà così composta:

un generale di divisione o di brigata, presidente;

un colonnello dell'Arma dei carabinieri in servizio permanente effettivo, membro;

tre tenenti colonnelli o maggiori dell'Arma stessa, membri;

un funzionario civile dell'Amministrazione centrale della difesa-Esercito di qualifica non superiore a quella di consigliere di prima classe, segretario senza diritto a voto.

Art. 12.

Gli esami di concorso consisteranno nelle seguenti prove:

a) in due prove scritte, l'una di cultura generale e l'altra di cultura tecnico-professionale;

b) in una prova orale sulle materie tecnico-professionali.

I programmi per le prove di esami sono riportati nell'allegato al presente decreto.

Gli esami scritti avranno luogo in Roma, nei giorni che saranno fissati con successivo decreto, e comunicati agli interessati con lettera raccomandata.

Art. 13.

Per quanto concerne le modalità inerenti allo svolgimento delle prove scritte saranno osservate le disposizioni degli articoli 5, 6 e 7 del decreto Presidenziale 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 14.

Per essere ammessi alla prova orale occorre aver riportato una votazione di almeno 12/20 in ciascuna prova scritta.

La prova orale non s'intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di 12/20.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e dal punto conseguito nella prova orale.

La graduatoria dei dichiarati idonei sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva.

A parità di punti saranno osservate le preferenze stabilite dall'art. 5 del testo unico approvato dal decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, contenente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi.

Art. 15.

La graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei sarà approvata con decreto Ministeriale e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Giornale militare ufficiale.

Art. 16.

Gli idonei che nella graduatoria saranno compresi nel numero dei posti messi a concorso saranno dichiarati vincitori del concorso stesso e nominati sottotenenti in servizio permanente effettivo dell'Arma dei carabinieri, nell'ordine di graduatoria, con anzianità assoluta nel grado corrispondente alla data del decreto di nomina. Tale anzianità non potrà, però, essere anteriore a quella che sarà conferita ai sottotenenti dei carabinieri in servizio permanente effettivo nominati tali nell'anno con le norme di cui al decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 585.

Art. 17.

I vincitori del concorso per la nomina a sottotenente in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri, di cui al presente decreto, conseguiranno la promozione a tenente dopo due anni di anzianità di grado, ai sensi dell'art. 7 del testo unico sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito, ma non frequenteranno i corsi di applicazione o di perfezionamento di cui allo stesso art. 7 integrato dall'art. 1 del citato decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 585.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nel Giornale militare ufficiale.

Roma, addì 31 ottobre 1957

Il Ministro: TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 dicembre 1957
Registro n. 49 Esercito, foglio n. 81.

ALLEGATO *A*

PROGRAMMA DEGLI ESAMI DI CONCORSO

PROVE SCRITTE

1. Tema di cultura generale attinente alle discipline sociali, politiche, storiche e geografiche impartite nei corsi di scuole medie superiori.

2. Tema di cultura tecnico-professionale su argomenti relativi al servizio d'Istituto e alle discipline giuridiche indicati nei numeri 1 e 4 dell'allegato *B*.

Durata di ciascuna prova scritta: otto ore.

ALLEGATO *B*

PROVE ORALI

1. *Tecnica professionale*:

a) Regolamento organico per l'Arma dei carabinieri: Istituzione e prerogative; Relazioni con le autorità civili e militari; Ordinamento dell'Arma dei carabinieri: Attribuzioni degli ufficiali e dei sottufficiali;

b) Regolamento generale per l'Arma dei carabinieri: Premessa al regolamento generale; Disposizioni relative all'addestramento degli ufficiali, sottufficiali e truppa; Cicli di istruzione; Ordinamento del servizio istituzionale; Compiti del comandante di tenenza; Pattuglie; Perlustrazioni; Squadriglie; Posti di blocco; Vigilanza sulle persone pregiudicate e socialmente pericolose; Vigilanza sugli esercizi pubblici; Compiti militari dell'Arma; Accertamento dei reati e relative investigazioni di polizia giudiziaria; Ricerca ed arresto dei catturandi; Custodia dei detenuti nelle camere di sicurezza; Traduzioni; Scorte; Informazioni; Ordinamento degli uffici delle caserme; Visita ai comandi dipendenti; Azione di comando e governo disciplinare nell'Arma.

2. *Arte militare*:

a) Tattica: Cenni sommari sui compiti e mezzi di azione delle varie armi e specialità; Concetti fondamentali di combattimento: l'esplorazione, la sicurezza, l'offensiva, la difensiva; Caratteristiche e compiti del battaglione mobile carabinieri criteri fondamentali di impiego nei vari compiti che possono essergli affidati (circolare n. 1501);

b) Organica: Il Comando dell'Esercito e degli organi centrali e periferici; Le truppe; Composizione organica dei battaglioni mobili dei carabinieri;

c) Logistica: Compiti della logistica; Le ricognizioni; Le marce; I trasporti; Lo stanziamento; I servizi in genere e quelli del battaglione mobile carabinieri in ispecie.

3. *Mezzi tecnici*:

a) Armamento: Generalità sulle armi da fuoco e sui proietti; Armi a ripetizione ordinaria; Armi a ripetizione automatica; Bombe a mano; Munizioni; Caratteristiche meccaniche e di impiego delle seguenti armi: moschetto 91/38, pistola Beretta calibro 9, moschetti automatici Beretta e Thompson, fucile mitragliatore Breda mod. 30, mitragliatrice Breda calibro 8, mortaio Brixia da 45, Caratteristiche meccaniche e di impiego delle seguenti armi: cannone da 37, mitragliatrice Browning da 0,30, lanciarazzi Bazooka;

b) Mezzi di trasmissione: caratteristiche e criteri d'impiego; Trasmissioni telefoniche e radiotelefoniche: caratteristiche principali; Requisiti dei moderni mezzi di trasmissione; Vari tipi di stazione radio, con particolare riferimento a quelle in dotazione all'Arma dei carabinieri;

c) Automobilismo e carrismo: Generalità sul motore a scoppio e sul motore ad iniezione: elementi caratteristici, organi principali, funzionamento; Organi per la trasmissione del moto, organi di direzione, di frenatura, sospensione, ruote, gommatura; La carrozzeria degli autoveicoli ordinari ed i mezzi di combattimento; Carburanti e lubrificanti, Liquidi per freni, olii per ammortizzatori, anticongelanti, caratteristiche principali; Mezzi per la conservazione ed il trasporto dei combustibili liquidi; Classificazione degli autoveicoli militari.

4. *Discipline giuridiche*:

a) La Costituzione italiana: Gli organi costituzionali della Repubblica Italiana: Il Parlamento, il Capo dello Stato, il Governo, la Magistratura, la Corte Costituzionale; l'Amministrazione centrale e quella locale; gli organi attivi consultivi e di controllo; La Regione, la Provincia ed il Comune, loro elementi costitutivi, organi e funzioni.

b) Diritto penale e Codice penale comune: Il reato; Nozione di delitto e di contravvenzione; L'imputabilità; Elementi essenziali del reato; Il dolo, la colpa e la preterintenzionalità; Concorso di reati e concorso di persone nel reato; Il tentativo; Le pene; Cause di estinzione del reato e delle pene; Cenni sui principali delitti con particolare riferimento ai delitti contro la persona; Contravvenzioni di polizia e contravvenzioni concernenti l'attività sociale della pubblica Amministrazione; Cenni sulle principali leggi speciali (circolazione stradale, caccia e pesca).

c) Legislazione militare: La legge penale militare; Concetto del reato militare (reato consumato e tentato, concorso di reati); I principali reati contemplati dal Codice militare di pace e loro caratteristiche; Competenza dei tribunali militari; La giurisdizione penale militare.

d) Leggi di pubblica sicurezza: La legge di pubblica sicurezza: sue finalità; Attribuzione dell'autorità di pubblica sicurezza; Dei provvedimenti di polizia e loro esecuzioni; Delle riunioni pubbliche e degli assembramenti in luoghi pubblici; Disposizioni relative alle armi, agli spettacoli ed agli esercizi pubblici; Disposizioni relative agli stranieri, alle classi pericolose per la società, al meretricio, alle associazioni, enti ed istituti.

e) Procedura penale: la polizia giudiziaria: organi e funzioni; La notizia dei reati; L'assicurazione delle prove; La ricerca dei colpevoli; L'arresto ed il fermo ad iniziativa della polizia giudiziaria; Arresto obbligatorio e facoltativo; Persone e casi nei quali non è consentito l'arresto; Il fermo di indiziati ed il fermo di polizia; La tutela della libertà personale; Rapporto e processo verbale: caratteristiche differenziali; Referto; Denuncia; Querela.

Durata della prova orale: a giudizio della Commissione.

Roma, addì 31 ottobre 1957

Il Ministro: TAVIANI

(6969)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria del concorso al posto di segretario generale di 1ª classe (grado I), vacante nella provincia di Parma (classe 1ª).

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 9 agosto 1957, per il conferimento del posto di segretario generale di 1ª classe (grado I) vacante nella provincia di Parma (classe 1ª);

Visto il decreto Ministeriale 30 novembre 1957, con il quale venne costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Vista la legge 27 giugno 1942, n. 851, il regio decreto 21 marzo 1929, n. 371 e la legge 9 agosto 1954, n. 748;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 1ª classe (grado I), vacante presso la provincia di Parma (classe 1ª), nell'ordine appresso indicato:

1. Camponove dott. Ercole	punti 96 —	su 132
2. [illegible] dott. Orazio	» 95,54	»
3. Palladino dott. Saverio	» 87,09	»
4. Galeno dott. Claudio	» 86,22	»
5. Basso dott. Luigi	» 85,63	»
6. Abbatiochio dott. Pietro	» 78,36	»
7. Norcia dott. Federico	» 76,18	»
8. Oppici dott. Onelio	» 73,50	»
9. Frajese dott. Vittorio	» 73 —	»
10. Cavallero dott. Camillo	» 71,36	»
11. Del Nero dott. Alberto, art. 4 legge 9 agosto 1954, n. 748	» 71 —	»
12. Perta dott. Angelo	» 71 —	»
13. Curzi dott. Dino	» 70,09	»
14. Merolli dott. Rocco Libero	» 68,50	»
15. Durano dott. Giustino	» 68,36	»
16. Vercesi dott. Celestino	» 68,27	»
17. Napolino dott. Francesco	» 67,68	»
18. Macaluso dott. Bartolomeo	» 67 —	»
19. Gaetti dott. Giuseppe	» 66,95	»
20. Martegani dott. Aldo	» 64,59	»
21. Mangano dott. Santi	» 62,72	»
22. Burani Spartaco	» 62,50	»
23. Montanaro dott. Pierino	» 60,81	»
24. Troccoli Bernardino	» 57 —	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 11 dicembre 1957

p. Il Ministro: SALIZZONI

(6965)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Diario delle prove scritte del concorso a quattordici posti di vice ispettore nella carriera di concetto (ruolo tecnico) dell'Amministrazione metrica e del saggio dei metalli preziosi.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 13 del decreto Ministeriale 1° dicembre 1956, registrato alla Corte dei conti il 3 maggio 1957, registro n. 8, foglio n. 183, con il quale venne indetto un concorso per esami a quattordici posti di vice ispettore (coeff. 202) nella carriera di concetto dell'Amministrazione metrica e del saggio dei metalli preziosi;

Considerato che nel suddetto decreto venne fatta espressa riserva di stabilire, con successivo provvedimento, le date delle prove scritte;

Vista la nota n. 89055, in data 4 dicembre 1957, del Ministero delle finanze - Direzione generale degli affari generali e del personale;

Decreta:

Le prove scritte del concorso per esami a quattordici posti di vice ispettore nella carriera di concetto (ruolo tecnico) dell'Amministrazione metrica e del saggio dei metalli preziosi, indetto con decreto Ministeriale 1° dicembre 1956, nelle premesse citate, avranno luogo in Roma, presso il Palazzo degli esami (via Gerolamo Induno) alle ore 8,30 dei giorni 7, 8, 9 e 10 gennaio 1958.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 9 dicembre 1957

p. Il Ministro: MICHELI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 dicembre 1957
Registro n. 1 Industria e commercio, foglio n. 154. — SCIACCA

(6964)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Avviso di rettifica

Nella graduatoria relativa al collocamento degli insegnanti tecnico-pratici idonei a posti di ruolo ordinario nelle scuole secondarie di avviamento professionale a tipo industriale maschile, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 217 del 2 settembre 1957, pag. 3242, accanto al nome del sig. Cerioli Remo va letto il punteggio di 85,60 anzichè di 75,60.

(6990)

PREFETTURA DI TORINO

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Torino al 30 novembre 1956.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TORINO

Visto il decreto prefettizio n. 4129 in data 31 dicembre 1956, con il quale venne indetto un pubblico concorso a posti di medico condotto vacanti nella Provincia di Torino al 30 novembre 1956;

Visto l'art. 12 del decreto Presidenziale 10 giugno 1955, n. 854, che sostituisce l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto l'art. 13 del precitato decreto Presidenziale n. 854 che modifica l'art. 44 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, per quanto riguarda la scelta del componente la Commissione giudicatrice di cui alla lettera *c*);

Visti il nominativo designato dal Rettore dell'Università di Torino e le terne proposte dal competente organo di categoria e dai Comuni interessati;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti nella provincia di Torino al 30 novembre 1956, è costituita come segue:

Presidente:
Cappellani dott. Santi, vice prefetto.

Componenti:
Cotta Ramusino dott. Ferruccio, medico provinciale;
Pepino prof. dott. Luigi, docente in clinica medica;
Psacharopulo prof. dott. Giorgio, docente in clinica chirurgica;
Alliod dott. Piero, medico condotto.

Segretario:
Trotta dott. Ugo.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura.

Torino, addì 3 dicembre 1957

Il prefetto: SAPORITI

(6949)

PREFETTURA DI AVELLINO

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Avellino

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI AVELLINO

Visto il proprio decreto n. 10500 in data 25 febbraio 1957, con il quale venne indetto, fra l'altro, il concorso a diciassette condotte mediche vacanti in questa Provincia;

Vista la graduatoria di merito dei concorrenti formata dalla Commissione giudicatrice, nominata con decreto n. 11676 del 1° luglio 1957, modificato con provvedimento in data 18 stesso mese ed anno;

Considerato che i citati decreti sono stati pubblicati nei modi di legge;

Riconosciuta la regolarità delle operazioni svolte dalla Commissione giudicatrice;

Visti l'art. 69 del testo unico 27 luglio 1934, n. 1265; l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854, l'art. 55 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281, nonchè le norme vigenti in materia di preferenza nei pubblici concorsi;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei concorrenti risultati idonei nel concorso indicato in narrativa:

1.	Carrara dott. Domenico	punti 61,97
2.	Tanga dott. Pasquale	» 54,15
3.	Giurazza dott. Giacomo	» 53,38
4.	Lenzi dott. Federico	» 53,35
5.	Discepolo dott. Michele	» 53,17
6.	Sarno dott. Giorgio	» 52,79
7.	Cantarella dott. Dante	» 52,38
8.	Tomasetti dott. Modestino	» 51,75
9.	Aldorasi dott. Beniamino	» 51,48
10.	Fiore dott. Benito	» 51,44
11.	Colucci dott. Carmine	» 51,39
12.	Cardillo dott. Ciriaco	» 51,27
13.	Novellino dott. Felice	» 51,26
14.	Carpinella dott. Giuseppe	» 51,22
15.	Camerlengo dott. Giuseppe	» 50,89
16.	Margotta dott. Alfonso	» 50,86
17.	Ruocco dott. Ciro	» 50,79
18.	Cariello dott. Giuseppe	» 50,74
19.	Sammarco dott. Francesco	» 50,67
20.	Lanni dott. Aldo	» 50,66
21.	Di Meo dott. Benito	» 50,57
22.	Costanza dott. Domenico	» 50,41
23.	Cavallo dott. Vincenzo, nato il 2 agosto 1928	» 50,37
24.	Iannaccone dott. Osvaldo, nato il 23 agosto 1929	» 50,37
25.	Ercolini dott. Ester	» 50,26
26.	Spagnuolo dott. Bernardo	» 50,22
27.	Santi dott. Ettore	» 50,20
28.	Servillo dott. Nicola	» 50,08
29.	Nargi dott. Erminio	» 50 —
30.	Pascucci dott. Federico	» 49,86
31.	Savino dott. Angelo, nato il 12 marzo 1925	» 49,66
32.	Manzi dott. Beniamino, nato il 19 ottobre 1928	» 49,66
33.	Gerardi dott. Arnaldo	» 49,08
34.	Bernardino dott. Carmine	» 49,01
35.	Di Maio dott. Angelino	» 48,84
36.	D'Aloe dott. Raffaele	» 48,81
37.	Forcellati dott. Angelo	» 48,67
38.	Turco dott. Francesco, invalido di guerra	» 48,59
39.	Ripandelli dott. Francesco, combattente	» 48,59
40.	Palmieri dott. Luigi	» 48,59
41.	Moscati dott. Filomeno	» 48,50
42.	Rabasca dott. Giovanni	» 48,42
43.	Melandri dott. Biagio	» 48,10
44.	Manco dott. Cataldo	» 47,97
45.	Montani dott. Ferruccio	» 47,96
46.	Garofalo dott. Domenico	» 47,31
47.	Candelmo dott. Augusto	» 47,26
48.	Monte dott. Antonio	» 46,97
49.	Innocenti dott. Eduino	» 46,95
50.	Lolli dott. Donato Luigi	» 46,28
51.	Lieto dott. Salvatore	» 45,95
52.	Della Marca dott. Giacomo	» 45,93
53.	Buonanno dott. Vittorio	» 45,84
54.	Maiorana dott. Michele	» 45,76
55.	Sarni dott. Salvatore	punti 45,60
56.	Pica dott. Francesco	» 45,52
57.	D'Ambrosio dott. Giulio	» 45,40
58.	Goretti dott. Paolo	» 45,01
59.	Tecce dott. Felice Antonio	» 45 —
60.	De Rosa dott. Italo	» 44,49
61.	Lancellotti dott. Gaetano	» 44,15
62.	Russo dott. Salvatore	» 43,32
63.	Di Lella dott. Roberto	» 43,07
64.	Picchioni dott. Valerio	» 43,01
65.	Graziano dott. Pietro	» 42,99
66.	Fiorillo dott. Aniello	» 42,55
67.	Rumma dott. Rocco	» 42,39
68.	Polillo dott. Pasquale	» 41,96
69.	Merone dott. Giuseppe	» 41,23
70.	Fusco dott. Francesco	» 40,86
71.	Sperandeo dott. Felice	» 40,84
72.	Bonani dott. Giuliano	» 40,80
73.	Giangregorio dott. Carmine	» 40,70
74.	Del Rosso dott. Nicola	» 40,68
75.	Carlotti dott. Giancarlo	» 40,60
76.	Masucci dott. Edoardo	» 40,23
77.	Modoni dott. Giuseppe	» 40,14
78.	De Benedetto dott. Vincenzo	» 40,11
79.	Strangio dott. Annunziato, nato il 1° luglio 1926	» 40,03
80.	Celebrano dott. Giovanni, nato l'11 novembre 1928	» 40,03
81.	De Rosa dott. Antonio	» 40,01
82.	Ianiro dott. Giacomo	» 40 —
83.	Di Nardo dott. Antonio	» 39,66
84.	Ruggiero dott. Raffaele	» 39,32
85.	Pietrocarlo dott. Amedeo	» 39,16
86.	Tedeschi dott. Antonio	» 39,15
87.	Notarangelo dott. Stefano	» 39,13
88.	Bendini dott. Nazzareno	» 39,12
89.	Ventura dott. Francesco	» 38,82
90.	Di Conno dott. Gioacchino	» 38,79
91.	La Cerenza dott. Gennaro	» 37,70
92.	Massaro dott. Raffaele	» 37,64
93.	Corso dott. Romolo	» 37,49
94.	Ottavio dott. Nicola	» 37,33
95.	Malanga dott. Gerardo	» 37,32
96.	Iannuzzella dott. Domenico	» 37,28
97.	Parisi dott. Edoardo	» 37,05
98.	Piscopo dott. Domenico	» 37 —
99.	La Rocca dott. Venanzio	» 36,69
100.	Miro dott. Luca	» 36,52
101.	Paglinca dott. Osvaldo	» 36,48
102.	Montella dott. Luigi	» 35,65
103.	D'Urso dott. Antonio	» 35,64
104.	Cicolella dott. Carmelo	» 35,39
105.	Forgione dott. Eugenio	» 35,16
106.	Bossone dott. Vincenzo	» 35 —

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia, ed affisso, per otto giorni interi e consecutivi, all'albo della Prefettura e dei Comuni interessati

Avellino, addì 15 novembre 1957

Il prefetto: D'ADDARIO

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI AVELLINO

Visto il proprio decreto di pari data e numero, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso a diciassette condotte mediche vacanti in questa Provincia;

Visto l'ordine delle preferenze, indicate dai concorrenti nella domanda di ammissione al concorso;

Visti l'art. 69 del testo unico 27 luglio 1934, n. 1265; l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854, l'art. 55 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281, nonchè le norme vigenti in materia di preferenze nei pubblici concorsi;

Decreta:

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori della condotta medica indicata a fianco di ciascuno di essi:

1) Carrara dott. Domenico: Atripalda;
2) Tanga dott. Pasquale: Vallata (2ª condotta);
3) Giurazza dott. Giacomo: Aquilonia (2ª condotta);

4) Lenzi dott. Federico: Bagnoli Irpino (2ª condotta);
5) Discepolo dott. Michele: Chiusano San Domenico;
6) Sarno dott. Giorgio: Montoro Superiore;
7) Cantarella dott. Dante: Conza della Campania;
8) Aldorasi dott. Beniamino: Calitri;
9) Fiore dott. Benito: Candida;
10) Colucci dott. Carmine: Luogosano;
11) Cardillo dott. Ciriaco: Melito Irpino;
12) Novellino dott. Felice: Nusco (2ª condotta);
13) Carpinella dott. Giuseppe: Calabritto (1ª condotta);
14) Camerlengo dott. Giuseppe: Casalbore;
15) Margotta dott. Alfonso: Cassano Irpino;
16) Ruocco dott. Ciro: Carife;
17) Cariello dott. Giuseppe: Scampitella.

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia, ed affisso, per otto giorni interi e consecutivi, all'albo pretorio di questa Prefettura e dei Comuni interessati.

Avellino, addì 15 novembre 1957

Il prefetto: D'ADDARIO

(6778)

PREFETTURA DI ALESSANDRIA

Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Alessandria

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ALESSANDRIA

Visto il decreto prefettizio n. 17095 Div. 3ª san., in data 15 aprile 1957, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 124 del 16 maggio 1957, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso per posti di medico condotto vacanti in provincia di Alessandria al 30 novembre 1954;

Visti i decreti prefettizi n. 17584/3ª San. del 15 aprile 1957, n. 22738/3ª San. del 21 maggio 1957, n. 26807/3ª San. del 13 giugno 1957, n. 32430/3ª San. del 18 luglio 1957, n. 34751/3ª San. del 12 agosto 1957, n. 38862/3ª San. del 16 settembre 1957, e numero 44997/3ª San. del 14 ottobre 1957, con i quali sono stati dichiarati i vincitori delle condotte mediche di cui sopra;

Considerato che i vincitori delle condotte mediche di Cassinelle, Grondona-Roccaforte Ligure (consorzio) e Ponzano Monferrato hanno rinunciato alle condotte loro assegnate;

Ritenuto che deve procedersi all'assegnazione delle sedi stesse ai candidati che seguono in graduatoria, tenuto conto dell'ordine preferenziale indicato dai candidati nelle domande di ammissione al concorso;

Considerato che il dott. Franceschini Giorgio, il dott. Salvatore Zanda ed il dott. Giuseppe Colaizzo non hanno fatto pervenire a questa Prefettura, entro il termine stabilito, esplicita dichiarazione di accettazione della nomina alle condotte per le quali sono stati interpellati con prefettizia n. 30646/Div. 3ª san. dell'8 novembre 1957;

Considerato che il dott. Mario Garlasco, il dott. Giovanni Garavelli ed il dott. Guido La Bella hanno dichiarato di rinunciare alle condotte per le quali sono stati interpellati con la succitata prefettizia n. 30646/3ª San. dell'8 corrente;

Ritenuto che i candidati dott. Giovanni Magni, dott. Angelo Vantini e dott. Francesco Indalezio hanno comunicato di accettare la nomina nelle condotte per le quali sono stati interpellati;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;

Visto il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Decreta:

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori delle condotte mediche a fianco di ciascuno indicate:

1) Magni dott. Giovanni: Cassinelle;
2) Vantini dott. Angelo: Ponzano Monferrato;
3) Indalezio dott. Francesco: Grondona-Roccaforte Ligure (consorzio).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della Provincia, nel Bollettino atti ufficiali della Prefettura e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Alessandria, addì 14 novembre 1957

Il prefetto: SARRO

(6781)

PREFETTURA DI NOVARA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Novara

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI NOVARA

Visto il proprio decreto in data 10 maggio 1957, n. 7352 Div. 3ª san., col quale sono state assegnate le condotte mediche vacanti in questa Provincia alla data del 30 novembre 1953 ai vincitori del concorso bandito con decreto in data 1º giugno 1954, n. 17247 Div. 3ª san.;

Vista la graduatoria approvata con proprio decreto di pari numero e data;

Considerato che a seguito di rinuncia è rimasta vacante e disponibile la condotta medica del consorzio di Massimo Visconti-Nebbiuno;

Ritenuta, pertanto, la necessità di provvedere alla assegnazione della predetta condotta medica secondo l'ordine di graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei e dalle preferenze a suo tempo indicate dagli stessi concorrenti interessati;

Visto l'art. 26 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il candidato dott. Francesco Magnaghi è assegnato alla condotta medica del consorzio medico di Massimo Visconti-Nebbiuno.

Il presente decreto sarà inserito e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, nel Foglio annunzi legali della provincia di Novara e pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e del consorzio medico di Massimo Visconti-Nebbiuno.

Novara, addì 22 novembre 1957

Il prefetto: LIMONE

(6786)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.